

COPIA



Deliberazione n. 34  
in data 13-10-2021  
Prot. n. \_\_\_\_\_

**COMUNE DI FONTE**  
Provincia di Treviso

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**  
Sessione in Prima convocazione

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  
Art. 32 L. 69/2009)

N. 870 Reg. Pubblicazioni

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **19 OTT, 2021**

all'Albo on-line ove rimarrà esposta per **15 giorni consecutivi**.

Addi, **19 OTT, 2021**

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**  
F.to (ZILLOTTO STEFANIA)

**UFFICI INTERESSATI**

- SEGRETARIO
- SEGRETERIA/TRIBUTI
- RAGIONERIA
- COMMERCIO
- PROTOCOLLO
- TECNICO
- URBANISTICA/C.E.D.
- ANAGRA./STATO CIVILE
- SERVIZI CITTAD./AMM.VI
- BIBLIOTECA
- POLIZIA LOCALE
- CULTURA

**OGGETTO: APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A. APPROVAZIONE PATTO PARASOCIALE E REGOLAMENTO DEL "COMITATO INTERCOMUNALE PER IL CONTROLLO ANALOGO" (C.I.P.C.A.). MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **treddici** del mese di **ottobre** alle ore **21:00**, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
CECCATO LUIGINO	P	ZANOTTO RENATO	P
TONDI MASSIMO	P	DAL BELLO MAURIZIO	P
COMIN PAMELA	P	BOFFO DINO	P
REGINATO LINO	P	PELLIZZARI STEFANO	A
MAZZAROLO ANNA PAOLA	P	SOMMADOSSI MATTHEW	P
PIVATO FRANCESCA	P	SARAI LAURA	P
LIBRALATO MARIO	P		

presenti n. **12** e assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il Dott. **ORSO PAOLO** - Segretario Comunale.

Il **SINDACO**, Sig. **CECCATO LUIGINO**, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna seduta.

**NOTE**

.....  
.....  
.....

Immediatamente eseguibile: **S**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TRASFORMAZIONE DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI DA S.R.L. A S.P.A. APPROVAZIONE PATTO PARASOCIALE E REGOLAMENTO DEL "COMITATO INTERCOMUNALE PER IL CONTROLLO ANALOGO" (C.I.P.C.A.). MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- A seguito della delibera n. 6 dell'11/07/2007 dell'Autorità d'Ambito Ottimale Veneto Orientale, è stata affidata in gestione (house providing) ai sensi dell'art. 113 co. 5 lettera c) D.Lgs. n. 267/2000, la titolarità del servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi costituita con atto del notaio dr.ssa Ada Stiz di Treviso in data 06/07/2007 rep. 87090 avente per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione, concorrenti a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006;
- In data 29/07/2017 rep. 769 racc. 637 notaio dott. Nicolò Giopato è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione delle società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
- Che da tale data pertanto, Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è l'unico soggetto erogante il servizio in "house providing" nel territorio dei propri 52 Comuni soci delle province di Treviso, Vicenza e Belluno ed opera direttamente nella gestione unitaria del servizio idrico integrato dei territori di competenza, essendo subentrata a tutti gli effetti di legge nei rapporti attivi e passivi delle società incorporate;
- In particolare il Comune di FONTE detiene attualmente il 1,47% del capitale sociale di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
- Si è positivamente consolidata in questi anni una operatività di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. che si segnala per il notevole grado di efficienza gestionale e di economicità contabile, dimostrando come il processo di integrazione si sia completato entro una cornice di assoluta stabilità finanziaria e sostenibilità generale dell'impianto aziendale;
- L'Assemblea dei soci di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. nella seduta dell'11/12/2019 ha esaminato approfonditamente le motivazioni tutte che giustificano l'avvio del percorso di trasformazione di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. a S.p.a., approvandone la linea di indirizzo e conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione della società di procedere con i relativi incumbenti;
- Stanti le caratteristiche che le sono proprie, l'attuale veste sociale di S.r.l. non si confà agli indicatori economici e le risultanze di gestione che connotano l'odierna attività di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. le quali hanno raggiunto nel tempo livelli numerici che nella prassi delle ditte commerciali -incontrano di norma la forma delle società per azioni. Peraltro, come noto, la vigente disciplina delle S.r.l. muta in larga parte oneri e responsabilità tipiche dell'amministrazione di una spa il che rende ulteriormente preferibile l'opzione per quest'ultima stante i vantaggi operativi che ad essa si associano nella pratica aziendale, anche per quanto concerne le più fluide possibilità di finanziabilità. La S.p.a. si presenta quale modello maggiormente disciplinato e con maggiore regolazione rispetto alla S.r.l. e per questo motivo essa si rivela più adatta ad imprese di grandi dimensioni e con una compagine allargata di soci. Infatti per quanto S.r.l. e S.p.a. siano entrambe società di capitali dove le obbligazioni contratte dalla società nella sua attività di impresa sono garantite unicamente dal patrimonio della società (senza coinvolgimento del patrimonio personale dei soci) la S.r.l. mantiene un carattere più "personale", proprio delle piccole imprese in cui si riflette una sostanziale sovrapposizione tra soci e amministratori. Il modello della S.r.l., più semplice e con un livello di capitale sociale minimo molto inferiore rispetto alla S.p.a., è stato concepito proprio per l'esercizio della piccola impresa nella quale comunque fosse assicurata la garanzia della separazione tra patrimonio dell'impresa e quello dei soci;
- Nel modello S.p.a. la partecipazione al capitale sociale è rappresentato da azioni con la possibilità di emissione dei relativi titoli e con facoltà della spa di sottoscrivere azioni proprie contrariamente a quanto è previsto per le S.r.l.. Inoltre vige una netta differenza di disciplina tra l'assemblea ordinaria e quella straordinaria che, com'è noto, è chiamata a deliberare le decisioni più rilevanti della vita sociale. In essa il maggiore formalismo è motivato dalla particolare attenzione richiesta ai soci che potrebbero essere anche lontani dall'attività corrente dell'impresa mentre questa esigenza è meno sentita per i soci della S.r.l. che si presumono in minor numero e più personalmente coinvolti. Per la S.r.l. non si può nemmeno parlare infatti di assemblea ordinaria distinta da quella straordinaria ma solo di decisioni prese con il metodo assembleare tra le quali solo alcune con la presenza necessaria del notaio. Un'altra importante differenza rispetto alla S.r.l. sta nella possibilità consentita alla S.p.a. di emettere, oltre alle azioni, anche altri strumenti finanziari. Ed è proprio riguardo ad imprese che hanno raggiunto le dimensioni di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. che si deve pensare ad esigenze

- finanziarie più articolate, in particolare in considerazione di possibili sviluppi di crescita dimensionale futura;
- In riferimento all'amministrazione e al controllo della società, la S.p.a. osserva una disciplina più formale, a maggiore garanzia e tutela dei soci di minoranza. Più stringenti infatti sono le norme sulla responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori e maggiori sono le formalità pubblicitarie. In linea astratta, l'obbligatorietà dell'organo di controllo, in una delle varianti possibili, può rendere la S.p.a. più costosa rispetto alla S.r.l., ma nel caso di specie tale voce di spesa non sarebbe nuova e aggiuntiva in quanto Alto Trevigiano Servizi S.r.l. già dispone di un collegio sindacale composto da tre membri come sarebbe obbligatoriamente per le S.p.a.;
- Nel contesto normativo di riferimento la disciplina sul servizio idrico impone che "l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale";
- Rimangono salde e chiare le disposizioni statutarie che, in osservanza dei principi di gestione in "house providing" e alle disposizioni della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrata stipulata con il consiglio di Bacino ( A.A.T.O.) "Veneto Orientale" in data 03/02/2010 così come adeguata con delibera n. 11 del 28/06/2018 dell'Assemblea del Consiglio di Bacino e s.m.i., garantiscono il mantenimento della compagine sociale totalmente pubblica e non consentono, in alcun modo, l'ingresso di capitali privati nella società;
- La conclusione del percorso in parola necessita, per la competente approvazione da parte dell'Assemblea dei soci con partecipazione qualificata in presenza di un notaio in qualità di segretario verbalizzante, della preliminare approvazione da parte di tutti i 52 Consigli Comunali della trasformazione di Alto Trevigiano Servizi da S.r.l. a S.p.a. e della revisione dello statuto per renderlo conforme a tale trasformazione;

**VALUTATO CHE:** partendo dall'intento di intervenire sullo statuto sociale solo ove strettamente necessario per il passaggio da S.r.l. a S.p.a., si è inciso quanto agli aspetti più propriamente tecnico-giuridici relativi alla nuova forma societaria per rendere così conforme lo statuto esistente alla disciplina propria delle spa ed entro tale ambito è stata colta l'occasione di dare un maggior coordinamento delle varie parti dello statuto e introdurre aggiornamenti utili allo svolgimento pratico delle funzioni degli organi sociali quali la possibilità per i soci di essere presenti in Assemblea via teleconferenza e per gli amministratori di svolgere il consiglio con la stessa modalità; Gli emendamenti introdotti che meritano rilievo riguardano:

- A) il nuovo riferimento alla suddivisione del capitale sociale in azioni piuttosto che in quote (art. 6, 7, 8 e 9);
- B) il maggior dettaglio del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti (art. 8);
- C) la previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento (art. 10);
- D) le modalità peculiari di convocazione dell'assemblea (art. 17)
- E) l'introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria (art. 18)
- F) l'utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza in assemblea (art. 18)
- G) l'utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione (art. 23).

**PRECISATO CHE:** contestualmente alla modifica dello statuto per effettuare il passaggio da S.r.l. a S.p.a., al fine di recepire i rilievi mossi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac con propria comunicazione di data 24/08/2020 prot. n. 62776, è opportuno procedere all'adeguamento dello stesso al fine di una migliore conformazione ed incisività del principio del "controllo analogo congiunto" richiesto dalla legge, in modo che l'assetto decisionale della società sia pienamente rispondente alle condizioni fissate dal codice dei contratti pubblici D. LGS. 50/2016 e s.m.i, anche alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016.

Le modifiche ritenute necessarie hanno riguardato l'intervento sullo Statuto al fine di potenziare l'ingerenza nell'attività degli organi sociali da parte dei Soci/Enti pubblici, a recepire il limite minimo di legge per l'attività eseguita nello svolgimento di compiti affidati dai soci rinviando poi al Patto Parasociale la regolamentazione dell'attuazione effettiva di detto controllo, in particolare attraverso introduzione dell'organo denominato C.I.P.C.A. (Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo) costituito e gestito dagli stessi soci firmatari del Patto Parasociale e del Regolamento del "Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo" (C.I.P.C.A.);

**RICORDATO CHE:** la sussistenza effettiva del c.d. controllo analogo, va intesa e regolata come potere di controllo del socio pubblico, superiore al tipo di influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società (e di riflesso sulla scelta degli organi sociali) secondo le ordinarie regole codicistiche del diritto societario. Si tratta di un potere di controllo, ingerenza e condizionamento direttamente esercitato sulla gestione della società per assicurare che l'ente pubblico eserciti sui servizi affidati alla società in house un controllo equiparabile a quello esercitato sui propri servizi.

La regolamentazione societaria alla disciplina predetta per le società che gestiscono servizi pubblici locali secondo il modello delle società "in house providing", si attua non solo attraverso specifiche disposizioni Statutarie, del tipo che Alto Trevigiano Servizi intende introdurre ma altresì per mezzo di un Patto Parasociale, redatto ai sensi

dell'art. 2341 bis del codice civile. In particolare il Patto Parasociale da adottare disciplina gli obblighi di collaborazione reciproca tra i contraenti, i criteri di nomina del CdA, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, e soprattutto la costituzione del Comitato CIPCA Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (al quale sono attribuite funzioni di indirizzo strategico, autorizzazione, consultazione e vigilanza nei confronti di ATS S.r.l.).

Con le modifiche proposte allo statuto di Alto Trevigiano Servizi e le disposizioni contenute nel Patto Parasociale, viene permesso a tutti i soci di avere più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle attività sociali. Proprio con l'istituzione del Comitato CIPCA l'esigenza di conformità degli indirizzi degli enti locali sociali può attuarsi, essendo ad essi in quella sede attribuite tutta una serie di prerogative-decisioni preliminari in ordine alle materie più importanti, come, per esempio, sul piano industriale la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

**EVIDENZIATO CHE:** le modifiche mirano al rafforzamento del controllo paritario tra i soci e all'incidenza paritetica sull'amministrazione della società. In tal modo, tutti i comuni soci, indipendentemente dal peso specifico della propria partecipazione, possono vantare una effettiva condizione alla pari in ordine alla influenza gestionale sulla conduzione della società;

**VISTO CHE,** nel processo di revisione societaria nel senso indicato dall'Autorità, è stata posta particolare attenzione, tra gli altri, ai seguenti aspetti:

- ✓ esplicita previsione di cui all'art. 16, comma 3 d.lgs. 175/2016 circa il limite dell'80% del fatturato complessivo da realizzare nello svolgimento di compiti affidati dai soci Enti pubblici (par. 3.1),
- ✓ intrasferibilità di qualsiasi partecipazione a soggetti diversi da Enti pubblici territoriali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. Veneto Orientale (par. 7.4 e 8.1),
- ✓ soggezione della Società ai poteri di indirizzo, autorizzazione vincolante, consultazione e informazione nonché controllo, del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (C.I.P.C.A.) rappresentativo di tutti i soci e deliberante su base capitaria (par. 15.3),
- ✓ divieto alla costituzione di organi societari diversi da quelli previsti dalle norme di legge in materia societaria (par. 15.4),
- ✓ nomina del Vicepresidente del consiglio di amministrazione limitatamente per i casi di assenza o impedimento del Presidente (par. 22.3),
- ✓ elenco specifico delle attività di indirizzo, autorizzazione vincolante, consultazione e informazione, e controllo, attribuite al Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (C.I.P.C.A.) (par. 32.4):
- ✓ lista dei pareri vincolanti in via preventiva di delibere assembleari o del consiglio di amministrazione, tra i quali:
  - nomina e revoca dei componenti dell'organo amministrativo,
  - ogni delibera riservata all'assemblea straordinaria,
  - approvazione del bilancio di esercizio e distribuzione degli utili,
  - emissione di obbligazioni o strumenti finanziari diversi,
  - approvazione di piani industriali e finanziari annuali e pluriennali,
  - acquisti e cessioni di partecipazioni in altre società o di aziende e affitti di esse
  - operazioni di finanziamento di qualsiasi tipo e natura comportanti un impegno finanziario superiore ad 1/3 del valore della produzione (par. 32.4, lettera b).

**PRESO ATTO** di tutte le modifiche necessarie al fine della trasformazione della società da S.r.l. a S.p.a. e per potenziare i requisiti per l'affidamento in house providing ed in particolare:

Art. 1 modifica della denominazione e indicazione delle ragioni costitutive della stessa;

Art. 3 introduzione della percentuale dell'80% del fatturato in favore degli enti soci;

Art. 5 inserimento riferimento al libro dei soci obbligatorio nelle spa;

Diversa denominazione del titolo II con l'inserimento del sostantivo "azioni" in luogo di "quote di partecipazione" e inserimento del sostantivo "gradimento";

Art. 6 ridisciplina della disposizione dedicata al "capitale sociale" con riferimenti appropriati alle relative norme del codice civile;

Art. 7 introduzione della regolamentazione delle "azioni" in luogo delle "quote di partecipazione";

Art. 8 formulazione del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti;

Art. 9 introduzione nuovo articolo relativo al criterio di valutazione delle azioni;

Art. 10 previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento;

Art. 11 riformulazione del procedimento di recesso del socio con richiami normativi corretti;

Art. 12 introduzione delle ipotesi di esclusione del socio;

Art. 13 introduzione effetti del recesso e dell'esclusione del socio;

Art. 14 introduzione nuovo articolo obblighi del socio;  
Art. 15 introduzione del comitato denominato CIPCA;  
Art. 16-17-18-19 introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria e connesse regole di funzionamento, anche in ordine alle modalità di convocazione e ai collegamenti audio/video;  
Art. 20 quorum deliberativi;  
Art. 21 introduzione del principio dell'amministrazione tramite amministratore unico salvo delibera motivata per la costituzione di un consiglio;  
Art. 22 espunzione di riferimenti normativi superati;  
Art. 23 utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione e regole di convocazione;  
Art. 25 poteri organo amministrativo e rafforzamento del principio controllo analogo;  
Art. 26 rappresentanza sociale precisazione a seguito della modifica dell'art. 21;  
Art. 27 adeguamento della disposizione sul collegio sindacale ed espunzione di riferimenti normativi superati;  
Art. 30 inserimento nella disciplina del bilancio di specifici riferimenti appropriati alle relative norme del codice civile e previsione del cipca;  
Art. 32 rafforzamento del principio del controllo analogo congiunto, definizione delle competenze e funzioni del cipca;  
Art. 33 foro competente in caso di controversie (espunzione della clausola di conciliazione arbitrale, ex art. 29);  
Art. 34 rafforzamento della previsione del foro competente;

**RIMARCATO**, che la legge stessa, impone di mettere la Società al riparo dal rischio dell'ingresso nel capitale sociale da parte dei soggetti privati. Essendo Alto Trevigiano Servizi concessionaria del servizio idrico per essa vale la norma che *"l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale"*. E' quindi per questa disposizione del Testo Unico dell'Ambiente che è richiesta in via costitutiva la necessità indefettibile di una partecipazione pubblica totalitaria e – soprattutto – radicata in capo agli enti locali interessati realizzando così un nesso inscindibile tra la natura esclusivamente pubblico-locale della società e la gestione del servizio affidato in house;

**PONDERATO**, in via conclusiva, che a favore della scelta sin qui illustrata concorrono pertanto una pluralità di fattori riconducibili sia ad evidenze gestionali che ad esigenze giuridico-amministrative, le quali inducono ad una complessiva rivisitazione dello statuto per il passaggio da S.r.l. a S.p.a. nonché per la costituzione dell'organo denominato C.I.P.C.A., l'introduzione del Patto Parasociale e del Regolamento del "Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo" (C.I.P.C.A.) e così facendo sarà possibile modellare per Alto Trevigiano Servizi una forma societaria più rispondente alla sua attuale statura aziendale e renderla compliance con le norme relative all'affidamento in house providing;

**DATO ATTO** che relativamente alle partecipazioni detenute in società il Comune, in ossequio alla disciplina in materia ed in particolare agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (TUSP) ha, nei termini ex lege, adempiuto alla prescritta revisione straordinaria nonché posto in essere le procedure di razionalizzazione periodica;

**ACQUISITO**, inoltre, sul presente atto il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento dei Controlli Interni;
- il regolamento di Contabilità;

**VISTI** i preventivi pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione;

Prende la parola il Vicesindaco Tondi il quale illustra l'argomento ed afferma che il passaggio in Consiglio nei 52 Comuni Soci è per la trasformazione in S.p.a..

Sottolinea come le S.r.l. non possono autofinanziarsi e possono ottenere solo piccoli prestiti. Con la S.p.a. ci si può autofinanziare emettendo delle obbligazioni.

Spiega come il motivo del passaggio in S.p.a. sia proprio questo. Tutte le società di servizi simili, come Etra a Bassano del Grappa, Acegas a Padova, ecc. sono S.p.a..

E' necessario pertanto cambiare lo statuto e creare un nuovo organismo C.I.P.C.A. relativo al cosiddetto "controllo analogo", cioè il controllo che i Comuni Soci potranno fare sulla società. Deve esserci una struttura, il C.I.P.C.A., che è preposta a controllare che l'azienda A.T.S. S.p.a. eroghi servizi secondo gli standard del servizio pubblico.

Specifica come il passaggio da S.r.l. a S.p.a. e questo nuovo organismo (che non prevede retribuzioni) non comporteranno costi in più e tantomeno rincari in bolletta.

**CON L'ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA** del Segretario Comunale;

Su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12;

Consiglieri votanti n. 12;

Consiglieri favorevoli n. 12;

### **DELIBERA**

- di dare atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione e si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
- di approvare, per le considerazioni e motivazioni tutte sopra esposte, la trasformazione di Alto Trevigiano Servizi da S.r.l. a S.p.a.;
- di approvare le modifiche dello statuto sociale conseguenti alla trasformazione in S.p.a. di Alto Trevigiano Servizi al fine del potenziamento del principio del controllo analogo dei soci e relativo adeguamento del regime societario alle disposizioni in materia di società in house providing ed in particolare nei seguenti punti del nuovo testo qui sintetizzati nella loro incisione sostanziale :
  - Art. 1 modifica della denominazione e indicazione delle ragioni costitutive della stessa;
  - Art. 3 introduzione della percentuale dell'80% del fatturato in favore degli enti soci;
  - Art. 5 inserimento riferimento al libro dei soci obbligatorio nelle spa;
  - Diversa denominazione del titolo II con l'inserimento del sostantivo "azioni" in luogo di "quote di partecipazione" e inserimento del sostantivo "gradimento";
  - Art. 6 ridisciplina della disposizione dedicata al "capitale sociale" con riferimenti appropriati alle relative norme del codice civile;
  - Art. 7 introduzione della regolamentazione delle "azioni" in luogo delle "quote di partecipazione";
  - Art. 8 formulazione del meccanismo a tutela del diritto di prelazione dei soci azionisti;
  - Art. 9 introduzione nuovo articolo relativo al criterio di valutazione delle azioni;
  - Art. 10 previsione della facoltà di emettere titoli obbligazionari come metodo di finanziamento;
  - Art. 11 riformulazione del procedimento di recesso del socio con richiami normativi corretti;
  - Art. 12 introduzione delle ipotesi di esclusione del socio;
  - Art. 13 introduzione effetti del recesso e dell'esclusione del socio;
  - Art. 14 introduzione nuovo articolo obblighi del socio;
  - Art. 15 introduzione del comitato denominato CIPCA;
  - Art. 16-17-18-19 introduzione della suddivisione tra assemblea ordinaria e straordinaria e connesse regole di funzionamento, anche in ordine alle modalità di convocazione e ai collegamenti audio/video;
  - Art. 20 quorum deliberativi;
  - Art. 21 introduzione del principio dell'amministrazione tramite amministratore unico salvo delibera motivata per la costituzione di un consiglio;
  - Art. 22 espunzione di riferimenti normativi superati;
  - Art. 23 utilizzo dei mezzi di tele-video conferenza per i consigli di amministrazione e regole di convocazione;
  - Art. 25 poteri organo amministrativo e rafforzamento del principio controllo analogo;
  - Art. 26 rappresentanza sociale precisazione a seguito della modifica dell'art. 21;
  - Art. 27 adeguamento della disposizione sul collegio sindacale ed espunzione di riferimenti normativi superati;
  - Art. 30 inserimento nella disciplina del bilancio di specifici riferimenti appropriati alle relative norme del codice civile e previsione del C.I.P.C.A.;
  - Art. 32 rafforzamento del principio del controllo analogo congiunto, definizione delle competenze e funzioni del cipca;
  - Art. 33 foro competente in caso di controversie (espunzione della clausola di conciliazione arbitrale, ex art. 29);

- Art. 34 rafforzamento della previsione del foro competente;
- di approvare eventuali inserimenti di nuovi riferimenti formali e di rinvii, adeguati alle correlate norme del codice civile ovvero rinumerazione per effetto di modifiche precedenti;
- di approvare comunque, a tutti gli effetti, l'adozione complessiva del testo integrale dello statuto sociale di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. modificato ed aggiornato come da documento allegato A-B al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, al quale pertanto si rinvia a completa descrizione ed indicazione di tutte le modifiche qui approvate, come evidenziate dal raffronto del vecchio testo nella colonna di sinistra e quello da adottarsi nella colonna di destra;
- di approvare il Patto Parasociale tra i soci di ATS S.r.l. e il Regolamento del "Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo" (C.I.P.C.A.) che si allega sub C;
- di approvare l'attribuzione dei necessari poteri al Sindaco, o a un suo delegato ai sensi di legge, per l'espletamento degli adempimenti necessari e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l'intervento nell'Assemblea di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., per dare integrale attuazione ed esecuzione alla presente deliberazione in nome e per conto di questa Amministrazione;

**Con successiva separata votazione**, su proposta del Presidente, espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri votanti n. 12;

Consiglieri favorevoli n. 12;

la suesposta deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Allegati:

- A) Copia statuto di Alto Trevigiano Servizi con raffronto tra vecchia e nuova formulazione;
- B) Copia statuto di Alto Trevigiano Servizi definitivo;
- C) Copia Patto Parasociale e Regolamento del "Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo" (C.I.P.C.A.).

**PARERI ESPRESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

**Parere in ordine alla regolarità tecnica:**

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

• visto di regolarità e completezza dell'istruttoria: f.to Griggion Giuseppe \_\_\_\_\_

➤ Il Responsabile Area Urbanistico Finanziaria: f.to Griggion Giuseppe \_\_\_\_\_

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

**FAVOREVOLE**

**CONTRARIO**

Si attesta che l'atto **non comporta oneri riflessi diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile Area Urbanistico Finanziaria: f.to Griggion Giuseppe \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b> <b>TITOLO I</b> <b>DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO SOCIALE</b></p> <p>Art. 1 – Denominazione</p> <p>1.1 È costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 una società a responsabilità limitata, denominata "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", in sigla "A.T.S. S.R.L.", totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale.</p> <p>1.2 La società è soggetta all'indirizzo e al controllo esercitato dagli Enti soci attraverso l'AATO Veneto orientale (d'ora in avanti "l'Amministrazione affidante") nelle forme previste dal successivo art. 28 "Del controllo degli Enti soci".</p>	<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b> <b>TITOLO I</b> <b><u>COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO SOCIALE</u></b></p> <p><b>Art. 1 – <u>Costituzione e Denominazione</u></b></p> <p><del>1.1</del> <u>1.1</u> Per effetto della trasformazione della Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi <del>e per gli effetti dell' art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267</del> <u>una società a responsabilità limitata, 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una società per azioni secondo il modello "in house providing"</u>, la Società denominata <del>"ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL"</del> <u>Alto Trevigiano Servizi S.p.A.</u>, in sigla "A.T.S. S.p.A.", <del>società a capitale interamente pubblico, e totalmente partecipata in particolare da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO</del> <u>soggetti all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, A.A.T.O. Veneto Orientale</u> (d'ora in avanti "l'Amministrazione Affidante").</p> <p><del>1.2</del> <u>1.2</u> La <del>società</del> <u>Società</u> è soggetta all'indirizzo e al controllo esercitato dagli <del>Enti soci attraverso l'AATO Veneto orientale (d'ora in avanti "l'Amministrazione affidante")</del> <u>analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal successivo art. 28 "Del controllo degli Enti</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b> <b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO SOCIALE</b></p> <p><b>Art. 1 – Costituzione e Denominazione</b></p> <p>1.1 Per effetto della trasformazione della Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della <u>normativa comunitaria e nazionale applicabile una società per azioni secondo il modello "in house providing"</u>, la Società denominata "Alto Trevigiano Servizi S.p.A." in sigla "A.T.S. S.p.A.", società a capitale <u>interamente pubblico, e totalmente partecipata in particolare da enti pubblici territoriali soggetti all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, A.A.T.O. Veneto Orientale</u> (d'ora in avanti "l'Amministrazione Affidante").</p> <p>1.2 La Società è soggetta all'indirizzo e al controllo esercitato dagli Enti soci analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto, dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali nonché dalle <u>norme applicabili di volta in volta vigenti.</u></p>

<p>Art. 2 - Sede</p> <p>2.1 La società ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV).</p> <p>2.2 La società potrà costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici, unità locali anche in altri Comuni, purché nel territorio dell'A.A.T.O. Veneto Orientale e previo consenso dell'Amministrazione affidante.</p> <p>Art. 3 – Oggetto sociale</p> <p>3.1 La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994, n. 36 e ss. Mm. e ii..</p> <p>3.2 La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui al punto 3.1, compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.</p> <p>3.3 La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussione,</p>	<p><del>soci</del> presente Statuto, dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali nonché dalle norme applicabili di volta in volta vigenti.</p> <p><b>Art. 2 - Sede</b></p> <p>2.1 La <del>società</del><u>Società</u> ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV).</p> <p>2.2 La <del>società</del><u>Società</u> potrà costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici, unità locali <u>di qualsiasi genere</u> anche in altri Comuni, <u>nonché trasferire la sede sociale altrove</u>, purché nel territorio dell'<del>A.</del><u>Ambito Territoriale Ottimale</u>, A.T.O. Veneto Orientale <del>e</del> <del>previo</del> <del>consenso</del> dell'Amministrazione affidante.</p> <p><b>Art. 3 –= Oggetto sociale</b></p> <p>3.1 La <del>società</del><u>Società</u> ha per oggetto l'<del>esercizio</del> delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione <u>e tutte le altre attività</u> che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994, n. 36 e ss. <del>Mm</del><u>mm</u>. e ii. <u>e secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dall'Amministrazione Affidante in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa regionale in materia.</u> <u>L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle</u></p>	<p><b>Art. 2 - Sede</b></p> <p>2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV).</p> <p>2.2 La Società potrà costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici, unità locali di qualsiasi genere anche in altri Comuni, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale, A.T.O. Veneto Orientale.</p> <p><b>Art. 3 - Oggetto sociale</b></p> <p>3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione e tutte le altre attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii. e secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dall'Amministrazione Affidante in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa regionale in materia. <u>L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà</u></p>
---	--	--

avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. Tali attività possono essere intraprese unicamente previo riscontro da parte dell'Autorità d'Ambito della relativa coerenza rispetto al carattere in house providing della società, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione affidante e nel territorio di riferimento della stessa.

3.4 la società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. in house providing.

vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita in modo tale che più dell'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo sia realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.2. La ~~società~~Società può ~~eseguire~~svolgere inoltre:

a) ogni ~~altra~~altra operazione ~~o~~o servizio connesso, strumentale o affine alla gestione del servizio idrico integrato, anche di commercializzazione, ~~attinente o connessa alle attività di cui al punto 3.1, compresi lo studio;~~

b) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;

c) la progettazione, costruzione e la realizzazione di gestione d'impianti specifici, anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti sia direttamente che indirettamente;

d) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di

essere eseguita in modo tale che più dell'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo sia realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.2. La Società può svolgere inoltre:

a) ogni altra operazione o servizio connesso, strumentale o affine alla gestione del servizio idrico integrato, anche di commercializzazione;

b) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;

c) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti specifici anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti sia direttamente che indirettamente;

d) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;

e) lo studio, lo sviluppo e la promozione di

	<p><u>elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;</u></p> <p><u>e) lo studio, lo sviluppo e la promozione di attività di ricerca e di innovazione in ambito ambientale e nella gestione dell'ambiente, nonché l'attuazione delle politiche, regionali, nazionali e internazionali in materia di ambiente, innovazione ricerca;</u></p> <p><u>f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa comunitaria e nazionale in tema di società partecipate da pubbliche amministrazioni dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti in <i>house providing</i>.</u></p> <p>3.3. La <del>società</del>Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare:</p> <p>a) tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere <del>fidejussione</del>fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;</p> <p><u>b) assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri enti, società, consorzi, imprese o altre forme</u></p>	<p>attività di ricerca e di innovazione in ambito ambientale e nella gestione dell'ambiente, nonché l'attuazione delle politiche, regionali, nazionali e internazionali in materia di ambiente, innovazione ricerca;</p> <p>f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa comunitaria e nazionale in tema di società partecipate da pubbliche amministrazioni dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti in <i>house providing</i>.</p> <p>3.3. La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare:</p> <p>a) tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;</p> <p>b) assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione</p>
--	--	--

<p>Art. 4 - Modalità di affidamento delle attività.</p> <p>4.1 Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, la stessa può ottenere direttamente l'affidamento della gestione dei servizi delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato.</p> <p>4.2 Il rapporto viene disciplinato con il contratto di servizio che dovrà tenere conto delle forme di gestione in essere, delle modalità di</p>	<p><u>associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di Servizio Idrico Integrato.</u></p> <p><del>Tali attività possono essere intraprese unicamente previo riscontro da parte dell'Autorità d'Ambito della relativa coerenza rispetto al carattere in house providing della società, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione affidante e nel territorio di riferimento della stessa Società.</del></p> <p>3.4 la società <u>La Società</u> provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. <u>in house providing</u>.</p> <p><b>Art. 4 - Modalità di affidamento delle attività.</b></p> <p><del>4.1 Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, la stessa può ottenere direttamente l'affidamento della gestione dei servizi delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato.</del></p> <p><del>4.2 Il rapporto viene disciplinato con il contratto di servizio che dovrà tenere conto delle forme di gestione in essere, delle modalità di determinazione e versamento degli eventuali</del></p>	<p>speciale in materia di Servizio Idrico Integrato.</p> <p>Tali attività possono essere intraprese unicamente previo riscontro della relativa coerenza rispetto al carattere <i>in house providing</i> della Società.</p> <p>3.4 La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. <i>in house providing</i>.</p> <p><b>Art. 4 - Durata</b></p> <p>4.1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata.</p>
--	---	--

<p>determinazione e versamento degli eventuali canoni dovuti dalla società, agli enti affidanti, degli obblighi ambientali della società e degli obblighi riguardanti le risorse umane utilizzate.</p> <p>Art. 5 Durata</p> <p>5.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II SOCI – CAPITALE – QUOTE - TRASFERIMENTI PRELAZIONE-FINANZIAMENTI</p> <p>Art. 6 - Soci e domiciliazione</p> <p>6.1 Possono partecipare alla società solo ed esclusivamente enti pubblici territoriali purché appartenenti al medesimo AATO Veneto Orientale.</p> <p>6.2 Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci.</p> <p>Art. 7 – Capitale sociale</p> <p>7.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 2.792.631,00</p>	<p><del>canoni dovuti dalla società, agli enti affidanti, degli obblighi ambientali della società e degli obblighi riguardanti le risorse umane utilizzate.</del></p> <p><b>Art. 5 Durata</b></p> <p><del>5.14.1.</del> La durata della <del>società</del><u>Società</u> è fissata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II <del>SOCI –</del> <u>CAPITALE – QUOTE –</u> <u>AZIONI – TRASFERIMENTI –</u> <u>GRADIMENTO - PRELAZIONE -</u> FINANZIAMENTI</p> <p><b>Art. <del>6</del><u>5</u> - Soci e domiciliazione</b></p> <p><del>6.15.1.</del> Possono partecipare alla <del>società</del><u>Società</u> solo ed esclusivamente <del>enti</del><u>Enti</u> pubblici territoriali <del>purché</del><u>locali</u> appartenenti <del>al medesimo AATO</del><u>all' Ambito Territoriale Ottimale A.T.O.</u> Veneto Orientale.</p> <p><del>6.25.2.</del> Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la <del>società</del><u>Società</u>, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. <u>Qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.</u></p> <p><b>Art. <del>7</del><u>6</u> - Capitale <del>sociale</del><u>Sociale</u></b></p> <p><del>7.16.1.</del> Il capitale sociale è determinato in Euro 2.792.631,00</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II SOCI – CAPITALE – AZIONI – TRASFERIMENTI – GRADIMENTO - PRELAZIONE - FINANZIAMENTI</p> <p><b>Art. 5 - Soci e domiciliazione</b></p> <p>5.1. Possono partecipare alla Società solo ed esclusivamente Enti pubblici territoriali locali appartenenti all' Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. Veneto Orientale.</p> <p>5.2. Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. Qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.</p> <p><b>Art. 6 - Capitale Sociale</b></p> <p>6.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 2.792.631,00</p>
--	---	---

(duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno/00) diviso in partecipazioni tra i Comuni soci.

7.2 L'Assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale in una o più volte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2481bis c.c..

7.3 In caso di mancato pagamento delle quote da parte di un socio, trova comunque applicazione la disciplina dettata dalla legge; a carico del socio moroso decorre comunque l'interesse di mora in ragione d'anno pari al doppio dell'interesse legale.

(duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno/00) diviso in ~~partecipazioni tra i Comuni~~ ~~soci~~ n. 2.792.631,00 (duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno/00) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

~~7.2 L'Assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale in una o più volte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2481bis c.c..~~

~~7.3~~

6.2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'organo Amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

6.3. In caso di mancato pagamento delle quote dei versamenti da parte di un socio, trova comunque applicazione la disciplina dettata dalla legge; a carico del socio moroso decorre ~~comunque l'interesse di mora in ragione d'anno pari al doppio dell'~~l'interesse legale di mora, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

6.4 Il capitale sociale può essere aumentato

(duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno/00) diviso in n. 2.792.631,00 (duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno/00) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

6.2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'organo Amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

6.3. In caso di mancato pagamento dei versamenti da parte di un socio, trova comunque applicazione la disciplina dettata dalla legge; a carico del socio moroso decorre l'interesse legale di mora, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

6.4 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.

6.5 L'ammissione di nuovi soci è subordinata

<p>Art. 8 – Partecipazioni</p> <p>8.1 Le partecipazioni sono trasferibili solo tra gli enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale e non sono vincolabili.</p> <p>8.2 Le partecipazioni non possono essere oggetto di pegno e/o usufrutto in deroga all'art. 2471-bis del c.c.</p> <p>8.3 In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di partecipazioni di nuova emissione in proporzione al numero di partecipazioni effettivamente possedute, rilevabili dall'iscrizione nel libro soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione è fissato dall'Assemblea.</p>	<p><u>anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.</u></p> <p><u>6.5 L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento dell'Organo Amministrativo.</u></p> <p><b>Art. 8 – Partecipazioni</b><u>7 – Azioni</u></p> <p><del>8.1</del></p> <p><u>7.1 Le partecipazioni</u><del>azioni</del> sono <u>nominative, indivisibili, trasferibili</u> <del>solo tra gli enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale a titolo oneroso e non sono vincolabili.</del></p> <p><del>8.2 Le partecipazioni non possono essere oggetto di pegno e/o usufrutto in deroga</del><u>negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2471-bis</u><del>2355 del c.c.</del></p> <p><del>8.3 In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di partecipazioni di nuova emissione in proporzione al numero di partecipazioni effettivamente possedute, rilevabili dall'iscrizione nel libro soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione è fissato dall'Assemblea.</del><u>codice civile.</u></p> <p><u>7.2 La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.</u></p>	<p>a specifica delibera di gradimento dell'Organo Amministrativo.</p> <p><b>Art. 7 – Azioni</b></p> <p>7.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile.</p> <p>7.2 La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.</p> <p>7.3 I certificati azionari portano la firma dell'Amministratore Unico o, secondo il caso, del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale delegati allo scopo dall'Organo Amministrativo.</p> <p>7.4 Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci</p>
--	--	---

7.3 I certificati azionari portano la firma dell' Amministratore Unico o, secondo il caso, del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale delegati allo scopo dall'Organo Amministrativo.

7.4 Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, del presente Statuto, salvo quanto previsto al precedente art. 6, paragrafo 5.

7.5 Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.

7.6 Qualora l'aumento di capitale non sia

di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, del presente Statuto, salvo quanto previsto al precedente art. 6, paragrafo 5.

7.5 Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.

7.6 Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte solo se la decisione lo consenta espressamente.

7.7 Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma

integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte solo se la decisione lo consenta espressamente.

7.7 Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti precedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.

#### **Art. 8 - Trasferimenti, gradimento e prelazione**

8.1 Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al precedente art. 5, paragrafo 1 del presente Statuto, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento dell'Organo Amministrativo in

del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti precedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.

#### **Art. 8 - Trasferimenti, gradimento e prelazione**

8.1 Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al precedente art. 5, paragrafo 1 del presente Statuto, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento dell'Organo Amministrativo in

	<p><u>merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 5 del presente Statuo. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta all'Organo Amministrativo una richiesta di gradimento. L'Organo Amministrativo deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. L'Organo Amministrativo può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.</u></p> <p><u>8.2 Il socio che intende cedere (con ciò intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, lease to buy, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata (PEC), inviata al domicilio risultante dal libro dei soci indicante il prezzo di cessione, il nominativo</u></p>	<p>merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 5 del presente Statuo. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta all'Organo Amministrativo una richiesta di gradimento. L'Organo Amministrativo deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. L'Organo Amministrativo può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.</p> <p>8.2 Il socio che intende cedere (con ciò intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, lease to buy, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata (PEC), inviata al domicilio risultante dal libro dei soci indicante il prezzo di cessione, il nominativo</p>
--	--	--

dell'acquirente e le modalità di pagamento, da inviare in copia anche all'Amministratore Unico o secondo il caso al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

8.3 I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo il caso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio della prelazione, il diritto si intenderà rinunciato.

8.4 I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto del trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione nel termine, l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1 di questo articolo 8, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà

dell'acquirente e le modalità di pagamento, da inviare in copia anche all'Amministratore Unico o secondo il caso al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

8.3 I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo il caso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio della prelazione, il diritto si intenderà rinunciato.

8.4 I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto del trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni posseduto della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione nel termine, l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1 di questo articolo 8, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà

	<p><u>essere inferiore a quello indicato nell'offerta in prelazione ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.</u></p> <p><u>8.5 Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso di inerzia nella nomina nel termine qui previsto del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri</u></p>	<p>essere inferiore a quello indicato nell'offerta in prelazione ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>8.5 Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferito ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso di inerzia nella nomina nel termine qui previsto del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri</p>
--	--	--

di valutazione di tipo patrimoniale-reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto anche dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti in aumento di almeno il 20% (venti per cento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo.

Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque per cento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.

8.6 Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 8, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nel libro dei soci.

di valutazione di tipo patrimoniale-reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto anche dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti in aumento di almeno il 20% (venti per cento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo.

Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque per cento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.

8.6 Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 8, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nel libro dei soci.

<p>Art. 9 – Fonti di finanziamento</p> <p>9.1 I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della società potranno essere effettuati solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soggetti diversi dalle banche. Tali finanziamenti si intenderanno infruttiferi di interessi, salva la facoltà delle parti di disporre diversamente.</p> <p>9.2 Nel rispetto delle disposizioni di legge, la società può emettere titoli di debito. In tal caso la competenza spetta all'assemblea che delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.</p>	<p><b><u>Art. 9 -- Valutazione delle azioni</u></b></p> <p><u>Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile ed il rimborso sarà eseguito con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 ter e 2437 quater del codice civile.</u></p> <p><b><u>Art. 10 - Fonti di finanziamento</u></b></p> <p><u>9.1 I finanziamenti effettuati</u></p> <p><u>10.1 Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:</u></p> <p><u>a) contributi in conto esercizio;</u></p> <p><u>b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;</u></p> <p><u>c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;</u></p> <p><u>d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci;</u></p> <p><u>e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la</u></p>	<p><b>Art. 9 - Valutazione delle azioni</b></p> <p>Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile ed il rimborso sarà eseguito con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 ter e 2437 quater del codice civile.</p> <p><b>Art. 10 - Fonti di finanziamento</b></p> <p>10.1 Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:</p> <p>a) contributi in conto esercizio;</p> <p>b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;</p> <p>c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;</p> <p>d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci;</p> <p>e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.</p>
--	---	--

	<p><u>legislazione vigente.</u></p> <p><u>10.2 I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti del rispetto delle norme in vigore.</u></p> <p><u>10.3 I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario-societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.</u></p> <p><u>10.4 I versamenti sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.</u></p> <p><u>10.5 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso da parte della società potranno essere effettuati solo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra soggetti diversi dalle banche. Tali il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti si intenderanno infruttiferi dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salva la facoltà delle parti di disporre diversamente.</u></p> <p><del>9.2 Nel rispetto delle disposizioni di legge, la società può emettere titoli di debito. In tal caso la competenza spetta all'assemblea che delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale</del></p>	<p>10.2 I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti del rispetto delle norme in vigore.</p> <p>10.3 I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario-societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuanti.</p> <p>10.4 I versamenti sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.</p> <p>10.5 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.</p>
--	---	---

~~sociale anche se la deliberazione è presa in  
Assemblea di seconda convocazione~~ salvo  
patto contrario.

### TITOLO III

#### ADEMPIMENTI DEI SOCI

##### Art. 11 – Recesso

11.1 I soci possono recedere dalla Società,  
oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del  
codice civile e dal presente Statuto, per  
concorde volontà di tutti gli altri soci.

11.2 Il recesso di un socio comporta  
l'applicazione della disciplina di cui all'art.  
2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del codice  
civile.

##### Art. 12 – Esclusione del socio

12.1 L'esclusione del socio è pronunciata:

- a) nei casi di grave inadempimento alle  
obbligazioni assunte in forza del  
presente Statuto;
- b) qualora il socio perda la qualifica di ente  
pubblico territoriale appartenente  
all'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O.  
Veneto Orientale perdendo così i  
requisiti di cui all'art. 5 del presente  
Statuto.

12.2 Nel caso di cui al punto 12.1(a)  
l'esclusione è deliberata dai soci su proposta  
dell'Organo Amministrativo, con  
deliberazione dell'Assemblea all'unanimità  
dei soci, non computandosi le azioni del

### TITOLO III

#### ADEMPIMENTI DEI SOCI

##### Art. 11 – Recesso

11.1 I soci possono recedere dalla Società,  
oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del  
codice civile e dal presente Statuto, per  
concorde volontà di tutti gli altri soci.

11.2 Il recesso di un socio comporta  
l'applicazione della disciplina di cui all'art.  
2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del codice  
civile.

##### Art. 12 – Esclusione del socio

12.2 L'esclusione del socio è pronunciata:

- c) nei casi di grave inadempimento alle  
obbligazioni assunte in forza del  
presente Statuto;
- d) qualora il socio perda la qualifica di ente  
pubblico territoriale appartenente  
all'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O.  
Veneto Orientale perdendo così i  
requisiti di cui all'art. 5 del presente  
Statuto.

12.2 Nel caso di cui al punto 12.1(a)  
l'esclusione è deliberata dai soci su proposta  
dell'Organo Amministrativo, con  
deliberazione dell'Assemblea all'unanimità  
dei soci, non computandosi le azioni del

	<p><u>socio da escludere, e potrà essere eseguita decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.</u></p> <p><u>Nel caso di cui al punto 12.1(b) l'Assemblea dovrà prendere atto della perdita da parte del socio dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto su previa delibera conforme dell'Organo Amministrativo, e conseguentemente deliberare l'esclusione del socio.</u></p> <p><u>12.3 Il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria che, in presenza delle condizioni di legge, può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</u></p> <p><u>12.4 Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al Libro dei soci ai sensi di legge.</u></p> <p><b><u>Art. 13 – Ulteriori effetti del recesso e dell'esclusione del socio</u></b></p> <p><u>13.1 Il socio che sia receduto o escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino non interamente eseguite al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</u></p> <p><u>13.2 Nei casi esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio saranno a carico del socio receduto o escluso.</u></p>	<p>socio da escludere, e potrà essere eseguita decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.</p> <p>Nel caso di cui al punto 12.1(b) l'Assemblea dovrà prendere atto della perdita da parte del socio dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto su previa delibera conforme dell'Organo Amministrativo, e conseguentemente deliberare l'esclusione del socio.</p> <p>12.3 Il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria che, in presenza delle condizioni di legge, può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.</p> <p>12.4 Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al Libro dei soci ai sensi di legge.</p> <p><b>Art. 13 – Ulteriori effetti del recesso e dell'esclusione del socio</b></p> <p>13.1 Il socio che sia receduto o escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino non interamente eseguite al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.</p> <p>13.2 Nei casi esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio saranno a carico del socio receduto o escluso.</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>Art. 10 - Organi</p> <p>10.1. Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo e/o il Revisore.</p>	<p><b><u>Art. 14 – Obblighi</u></b></p> <p><u>14.1 Ciascun socio si obbliga:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= <u>a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A/R, o posta elettronica certificata (PEC), ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi;</u></li> <li>= <u>a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.</u></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO IV</u></b> <b>ORGANI DELLA SOCIETA'!</b></p> <p><b>Art. <del>10</del>15 - Organi</b></p> <p><del>10.1</del><u>15.1.</u> Sono organi della <del>società</del><u>Società</u>: l'Assemblea, l'Amministratore Unico o, nel caso, il Consiglio di Amministrazione, <del>l'organo di controllo e/o il Revisore</del><u>Collegio Sindacale.</u></p> <p><u>15.2 La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.</u></p> <p><u>15.3 Ai fini dell'attuazione del controllo</u></p>	<p><b>Art. 14 – Obblighi</b></p> <p>14.1 Ciascun socio si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A/R, o posta elettronica certificata (PEC), ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi;</li> <li>- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>ORGANI DELLA SOCIETA'</b></p> <p><b>Art. 15 - Organi</b></p> <p>15.1. Sono organi della Società: l'Assemblea, l'Amministratore Unico o, nel caso, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.</p> <p>15.2 La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>15.3 <b>Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "in</b></p>
--	--	---

<p>Art. 11- Assemblea</p> <p>11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea è composta dai Comuni aderenti tramite i legali rappresentanti degli stessi. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Art. 12 Convocazione delle assemblee</p> <p>12.1 L'Assemblea è convocata presso la sede della società, o in altro luogo purché nel territorio dell'AATO Veneto Orientale.</p> <p>12.2 La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne facciano richiesta i Comuni soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, e che indichino nella richiesta di</p>	<p><u>analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "in house providing", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e l'Organo Amministrativo, secondo le rispettive competenze, sono soggetti ai poteri di indirizzo, autorizzazione vincolante, consultazione e informazione del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) secondo quanto disposto dal successivo art. 32 del presente Statuto.</u></p> <p><u>15.4 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</u></p> <p><b>Art. <del>11</del>16 - Assemblea</b></p> <p><del>11.1</del><u>16.1</u> L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della <u>società</u>. <del>L'assemblea è composta dai Comuni aderenti tramite i legali rappresentanti degli stessi</del><u>Società e rappresenta l'universalità dei soci.</u> Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente <del>statuto</del>,<u>Statuto</u> obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti <u>o astenuti.</u></p> <p><b>Art. <del>12</del>17 - Convocazione <del>delle assemblee</del></b></p> <p><del>12.1</del> <u>17.1</u> <del>L'Assemblea</del> <u>dell'Assemblea</u> <u>ordinaria e straordinaria</u></p> <p><u>17.1</u> <u>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,</u> è convocata presso la sede della <del>società</del><u>Società</u>, o in altro luogo, purché <del>nel territorio dell'AATO Veneto Orientale</del><u>in</u></p>	<p><u>house providing", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e l'Organo Amministrativo, secondo le rispettive competenze, sono soggetti ai poteri di indirizzo, autorizzazione vincolante, consultazione e informazione del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) secondo quanto disposto dal successivo art. 32 del presente Statuto.</u></p> <p><u>15.4 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</u></p> <p><b>Art. 16 - Assemblea</b></p> <p>16.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società e rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti o astenuti.</p> <p><b>Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria</b></p> <p>17.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede della Società, o in altro luogo, purché in Italia.</p> <p>17.2 La convocazione dell'Assemblea, è</p>
---	--	--

convocazione gli argomenti da trattare; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo se nominato.

12.3 L'avviso di convocazione, da spedire ai soci, agli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro sistema telematico consentito, almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'indicazione del luogo fissato, il giorno, l'ora, l'elenco delle materie da trattare; dovrà anche indicare altro giorno per l'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

12.4 L'assemblea, potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e organo di controllo se nominato, o gli amministratori e i membri dell'organo di controllo siano informati della riunione nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di esser informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi ad essi.

12.5 Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori ed ai membri dell'organo di controllo, se nominati, che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

#### Italia.

~~12.2~~17.2 La convocazione dell'Assemblea è disposta dall'Organo Amministrativo quando lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta i ~~Comuni~~ soci che rappresentino almeno ~~1/3~~1/10 (un ~~terzo~~decimo) del capitale sociale, e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo ~~se nominato~~.

~~12.3~~17.3 L'Assemblea è convocata a mezzo di avviso di convocazione, da spedire ai soci, agli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro sistema telematico consentito, almeno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata – PEC) almeno 8 (otto giorni) giorni prima del di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo fissato, il giorno, il mese e l'anno, l'ora, e l'elenco delle materie da trattare; dovrà anche indicare altro giorno per l'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. I soci che non abbiano

disposta dall'Organo Amministrativo quando lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta i soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo.

17.3 L'Assemblea è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata – PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo fissato, il giorno, il mese e l'anno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare; dovrà anche indicare altro giorno per l'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

~~12.4~~17.4 L'~~assemblea,~~Assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia ~~presente e~~ rappresentato l'intero capitale sociale, ~~tutti gli~~ e vi assistano l'Amministratore Unico o, nel caso, la maggioranza degli ~~amministratori e organo di controllo se nominato, e gli amministratori e i membri~~in carica, nonché dell'organo di controllo ~~siano informati della riunione~~a condizione tuttavia ~~che~~ nessuno ~~degli intervenuti~~ si opponga alla ~~trattazione~~discussione degli argomenti. ~~Se gli amministratori e i~~ sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di esser informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi ad essipresenti.

~~12.5~~17.5 Le decisioni dell'~~'~~Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori ed ai membri dell'organo di

17.4 L'Assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale, e vi assistano l'Amministratore Unico o, nel caso, la maggioranza degli Amministratori in carica, nonché dell'organo di controllo a condizione tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.

17.5 Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori ed ai membri dell'organo di controllo che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

<p>Art 13 – Intervento a rappresentanza dell'assemblea</p> <p>13.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci, che risultano iscritto nel libro soci, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.</p> <p>13.2 I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.</p> <p>13.3 La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni. Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di due soci complessivamente.</p> <p>13.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ove nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata di presiederla.</p> <p>13.5 Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p> <p>Constatere la regolare costituzione della stessa ed accertare l'identità e la legittimazione dei presenti.</p> <p>Proporre eventualmente la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea.</p> <p>Dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea.</p>	<p>controllo, <del>se nominati</del>, che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.</p> <p><del>Art 13</del> <b>Art 18 - Intervento a rappresentanza</b></p> <p><del>dell'assemblea</del> <b><u>nell'Assemblea ordinaria e straordinaria</u></b></p> <p><del>13.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci, che risultano iscritto nel libro soci, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.</del></p> <p><del>13.2 I soci possono</del></p> <p><u>18.1 Per essere ammessi all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea.</u></p> <p><u>18.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza deve non può essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società ai membri dell'Organo Amministrativo o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</u></p> <p><del>13.3 La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche</del></p>	<p><b>Art. 18 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea ordinaria e straordinaria</b></p> <p>18.1 Per essere ammessi all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>18.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'Organo Amministrativo o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società né alle Società da essa controllate o ai membri degli Organi Amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</p> <p>18.3 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p>
--	---	--

<p>Accertare e proclamare i risultati della votazione.</p> <p>Nominare un segretario anche non socio che provvede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario. Qualora lo ritenga opportuno, enei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso.</p>	<p><del>per le successive convocazioni. Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di due soci complessivamente.</del></p> <p><del>13.4</del></p> <p><u>18.3 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</u></p> <p>= <u>che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</u></p> <p>= <u>che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</u></p> <p>= <u>che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</u></p> <p>= <u>che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;</u></p> <p>= <u>che siano indicati nell'avviso di</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</li> <li>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;</li> <li>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</li> </ul> <p>18.4 Gli azionisti hanno diritto ad un voto</p>
---	--	--

	<p><u>convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.</u></p> <p><u>18.4 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.</u></p> <p><u>18.5</u> L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, secondo il caso, dal Presidente del Consiglio di <del>amministrazione</del><u>Amministrazione</u>, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal <del>Vice Presidente</del><u>Vicepresidente</u> ove nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea, <u>a maggioranza del capitale intervenuto</u>, designa tra i <u>rappresentanti dei</u> soci la persona incaricata di presiederla.</p> <p><del>13.5</del><u>18.6</u> Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p> <p><del>Constatore</del><u>a) constatare</u> la regolare costituzione della stessa ed accertare l'identità e la legittimazione <del>dei</del><u>dei</u> presenti, <u>al diritto di intervento e di voto, nonché la regolarità delle deleghe;</u></p> <p><del>Proporre</del><u>b) proporre</u> eventualmente la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea;</p>	<p>per ogni azione.</p> <p>18.5 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, secondo il caso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente ove nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea, a maggioranza del capitale intervenuto, designa tra i rappresentanti dei soci la persona incaricata di presiederla.</p> <p>18.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea:</p> <p>a) constatare la regolare costituzione della stessa ed accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e di voto, nonché la regolarità delle deleghe;</p> <p>b) proporre eventualmente la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea;</p> <p>c) dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea;</p> <p>d) accertare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>e) nominare un segretario anche non socio che provvede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario.</p>
--	---	---

<p>Art. 14 – Competenza dell'Assemblea</p> <p>14.1 L'Assemblea ha competenza sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, fra cui:</p> <p>L'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili</p> <p>L'approvazione della relazione programmatica, dell'organigramma, del piano degli investimenti, dei piani-programma pluriennali, del piano industriale ed i connessi documenti programmatici</p> <p>L'approvazione dei disciplinari per la gestione dei servizi.</p> <p>La carta dei servizi</p> <p>L'eventuale regolamento operativo della società</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La determinazione a favore degli amministratori del compenso, del rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e, qualora lo ritenga opportuno, del trattamento di fine mandato</p> <p>La nomina del Presidente e degli altri</p>	<p><del>Dirigere</del>c) <u>dirigere</u> e regolare lo svolgimento dell'assemblea;</p> <p><del>Accertare</del>d) <u>accertare</u> e proclamare i risultati della votazione;</p> <p><del>Nominare</del>e) <u>nominare</u> un segretario anche non socio che provvede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario. <del>Qualora lo ritenga opportuno, nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso.</del></p> <p><b>Art. <del>14</del>-19 - Competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria</b></p> <p><del>14.1</del><u>19.1</u> L'Assemblea <del>ha competenza</del><u>ha</u> <del>ordinaria, oltre a deliberare sulle</del> materie ad essa riservate <del>dalla legge e dal presente statuto, fra cui</del><u>di cui all'art. 2364 del codice civile:</u></p> <p><del>L'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili</del></p> <p><del>L'approvazione della relazione programmatica, dell'organigramma, del piano degli investimenti, dei piani-programma pluriennali, del piano industriale ed i connessi documenti programmatici</del></p> <p><del>L'approvazione dei disciplinari per la gestione dei servizi.</del></p> <p><del>La carta dei servizi</del></p> <p><del>L'eventuale regolamento operativo della società</del></p> <p><del>La nomina</del></p> <p><u>- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget</u></p>	<p><b>Art. 19 - Competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria</b></p> <p>19.1 L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sulle materie ad essa riservate di cui all'art. 2364 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);</li> <li>- autorizza, su richiesta dell'Organo Amministrativo, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società.</li> </ul> <p>19.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno due volte l'anno, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prima entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta</li> </ul>
---	--	--

<p>Componenti dell'organo di controllo, del Revisore, determinandone i relativi compensi e l'eventuale loro revoca a termini di legge</p> <p>Sulle modificazioni dell'atto costitutivo</p> <p>Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori</p> <p>14.2 L'Assemblea inoltre delibera:</p> <p>Sugli ulteriori argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione</p> <p>Sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti</p> <p>La delega al consiglio di Amministrazione di effettuare uno o più aumenti del capitale sociale e l'eventuale emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 del c.c.</p> <p>La modifica della clausola di conciliazione stragiudiziale con la maggioranza di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs 17/1/2003, n. 5.</p> <p>14.3 L'Assemblea deve essere convocata dal consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno, di cui:</p> <p>la prima entro 120giorno dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura quando lo richiedono particolari esigenze e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge</p> <p>la seconda entro il mese di settembre, affinché i soci siano informati sull'andamento dell'esercizio, sul piano industriale, sui documenti programmatici, sui disciplinari di servizio e per quant'altro attenga all'impatto sulla gestione operativa.</p>	<p><u>annuale che superino l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00):</u></p> <p><u>- autorizza, su richiesta</u> dell'Organo Amministrativo</p> <p><del>La determinazione a favore degli amministratori del compenso, del rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e, qualora lo ritenga opportuno, del trattamento di fine mandato</del></p> <p><del>La nomina del Presidente e degli altri Componenti dell'organo di controllo, del Revisore, determinandone i relativi compensi e l'eventuale loro revoca a termini di legge</del></p> <p><del>Sulle modificazioni dell'atto costitutivo</del></p> <p><del>Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori</del></p> <p><del>14.2 L'Assemblea inoltre delibera:</del></p> <p><del>Sugli ulteriori argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione</del></p> <p><del>Sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti</del></p> <p><del>La delega al consiglio di Amministrazione di effettuare uno o più aumenti del capitale sociale e l'eventuale omissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 del c.c.</del></p> <p><del>La modifica della clausola di conciliazione stragiudiziale con la maggioranza di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs 17/1/2003, n. 5.</del></p> <p><u>14.3, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed</u></p>	<p>chiusura quando lo richiedono particolari esigenze e comunque quando ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.;</p> <p>- la seconda entro il mese di settembre, affinché i soci siano informati sull'andamento dell'esercizio, sul piano industriale, sui documenti programmatici, sui disciplinari di servizio e per quant'altro attenga all'impatto sulla gestione operativa.</p> <p>19.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate di cui all'art. 2365 del codice civile.</p>
---	--	---

<p>Art. 15 – Quorum costituiti deliberativi</p> <p>15.1 L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il terzo del capitale sociale.</p> <p>15.2 L'Assemblea, per le decisioni che riguardano:  modificazioni dello statuto;  il compimento di operazioni che comportano una</p>	<p><u>aggiornamenti, della Società.</u></p> <p><u>19.2</u> L'Assemblea deve essere convocata dall' Organo Amministrativo <del>consiglio</del> almeno due volte l'anno, di cui:</p> <p><u>- la prima entro 120giorno (centoventi) giorni</u> dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 <u>(centoottanta)</u> giorni dalla predetta chiusura quando lo richiedono particolari esigenze e comunque <del>con i limiti e le condizioni previsti dalla legge</del><u>quando ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.;</u></p> <p><u>- la seconda entro il mese di settembre, affinché i soci siano informati sull'andamento dell'esercizio, sul piano industriale, sui documenti programmatici, sui disciplinari di servizio e per quant'altro attenga all'impatto sulla gestione operativa.</u></p> <p><u>19.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate di cui all'art. 2365 del codice civile.</u></p> <p><b>Art. <del>15</del>-<u>20</u> - Quorum <del>costituiti</del><u>costitutivi e deliberativi</u></b></p> <p><del>15.1</del><u>20.1</u> L'Assemblea <del>delibera</del><u>ordinaria è regolarmente costituita sia</u> in prima <del>convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed</del><u>che</u> in seconda convocazione con <del>il voto favorevole</del><u>la presenza</u> di tanti soci che <del>rappresentino oltre il terzo</del><u>rappresentano almeno la metà</u> del capitale sociale, <u>salvo per le delibere aventi ad oggetto l'approvazione</u></p>	<p><b>Art. 20 - Quorum costitutivi e deliberativi</b></p> <p>20.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo per le delibere aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio nonché la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte</p>
--	--	---

<p>sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</p> <p>la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;</p> <p>delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci stessi e del capitale sociale in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci e del capitale sociale.</p>	<p><u>del bilancio nonché la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.</u></p> <p><del>15.2 L'Assemblea, per le decisioni che riguardano:</del></p> <p><del>modificazioni dello statuto;</del></p> <p><del>il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;</del></p> <p><del>la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;</del></p> <p><u>20.2 L'Assemblea ordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci stessi e del capitale sociale in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci e del capitale sociale.</u></p> <p><u>20.3 L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.</u></p> <p><u>20.4 Sulle materie di cui all'art. 32, paragrafo 4, lettera b) l'Assemblea delibera in conformità al parere preventivo espresso dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).</u></p>	<p>di capitale rappresentata.</p> <p>20.2 L'Assemblea ordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>20.3 L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.</p> <p>20.4 <u>Sulle materie di cui all'art. 32, paragrafo 4, lettera b) l'Assemblea delibera in conformità al parere preventivo espresso dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).</u></p>
---	--	---

#### Art. 16 – Amministrazione

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

16.1 bis Nel rispetto della L. 135/2012, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni o dei poteri di indirizzo e vigilanza.

Per quanto riguarda, le situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità che possono interessare i componenti del consiglio di amministrazione trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

I candidati dovranno far pervenire presso la sede della società il proprio curriculum vitae almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea deputata all'elezione dell'organo amministrativo.

16.1 ter Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la società assicura il rispetto della composizione degli organi di amministrazione secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e al regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo e successivamente secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga un terzo dei componenti dell'organo. Qualora l'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità

#### Art. ~~16~~-21 - Amministrazione

~~16.1~~21.1 La società ~~Società~~ Società è amministrata da un Amministratore Unico salvo delibera motivata dell'Assemblea che, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, decida la costituzione di un Consiglio di

Amministrazione ~~di~~ composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

~~16.1 bis Nel rispetto della L. 135/2012, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni o dei poteri di indirizzo e vigilanza.~~

~~Per quanto riguarda, le situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità che possono interessare i componenti del consiglio di amministrazione trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.~~

I candidati dovranno far pervenire presso la sede della società il proprio curriculum vitae almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea deputata all'elezione dell'organo amministrativo. I membri dell'organo amministrativo saranno scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.

#### Art. 21 - Amministrazione

21.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico salvo delibera motivata dell'Assemblea che, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, decida la costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. I membri dell'organo amministrativo saranno scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.

21.2 Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 32 del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).

21.3 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la Società assicura il rispetto della composizione degli organi di

superiore.

16.2 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione decade l'intero Consiglio.

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

16.3 Gli Amministratori, per quanto non disposto dagli art. 2475-ter e 2476 del c.c., sono soggetti al rispetto degli art. 2390-2391-2392 del c.c.

~~16.1 ter~~

~~21.2 Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art. 32 del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).~~

~~21.3 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la società Società assicura il rispetto della composizione degli organi di amministrazione secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 (un quinto) del numero dei componenti dell'organo e successivamente secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo. Qualora ~~dal~~ dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Gli Amministratori non possono essere~~

amministrazione secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 (un quinto) del numero dei componenti dell'organo e successivamente secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, né assumere la carica di Presidente o Vicepresidente del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).

21.4 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione decade l'intero Consiglio.

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

21.5 Agli Amministratori spetta:

	<p><u>pubbliche controllanti o vigilanti, né assumere la carica di Presidente o Vicepresidente del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (C.I.P.C.A.).</u></p> <p><del>16.21.4</del> Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione decade l'intero Consiglio.</p> <p>Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p><del>16.3 Gli</del></p> <p><u>21.5 Agli Amministratori, per quanto non disposto dagli art. 2475-ter e 2476 del c.c., sono soggetti al rispetto degli art. 2390-2391-2392 del c.c. spetta:</u></p> <p><u>- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;</u></p> <p><u>- un compenso determinato dall'Assemblea nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</u></p> <p><u>21.6 L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società</u></p>	<p>- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;</p> <p>- un compenso determinato dall'Assemblea nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>21.6 L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività particolari né trattamenti di fine mandato.</p>
--	---	--

<p>Art. 17 – Cariche sociali – durata - cessazione</p> <p>17.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.</p> <p>17.2 La scadenza della carica del Consiglio di Amministrazione avviene in coincidenza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p>	<p><u>partecipate dagli Enti locali.</u></p> <p><u>Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività particolari né trattamenti di fine mandato.</u></p> <p><b>Art. <del>17</del>-22 - Cariche sociali - durata - cessazione</b></p> <p><del>17.1</del><u>22.1</u> L'Organo Amministrativo dura <del>in carica</del><u>per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, comunque non oltre 3 (tre)</u> esercizi, ed è rieleggibile.</p> <p><del>17.2</del><u>22.2</u> La scadenza della carica dell'Organo Amministrativo avviene in coincidenza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p><u>22.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. Per il solo caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</u></p> <p><u>L'Amministratore Unico, Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per</u></p>	<p><b>Art. 22 - Cariche sociali - durata - cessazione</b></p> <p>22.1 L'Organo Amministrativo dura per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, comunque non oltre 3 (tre) esercizi, ed è rieleggibile.</p> <p>22.2 La scadenza dell'Organo Amministrativo avviene in coincidenza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>22.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. Per il solo caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>L'Amministratore Unico, Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per</p>
--	---	--

<p>Art. 18 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>Si raduna almeno una volta al mese, nella sede legale della società oppure altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno due dei suoi componenti.</p> <p>Viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o con idonei mezzi telematici, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e membro effettivo dell'organo di controllo o Revisore se nominati. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.</p> <p>È regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità qualora, siano presenti tutti i suoi componenti, e se nominati, i membri dell'organo di controllo.</p> <p>È presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente.</p>	<p><u>studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</u></p> <p><b>Art. <del>18</del>-23- Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p><del>18.1</del><u>23.1</u> Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>Si raduna <del>almeno una volta al mese</del>, nella sede legale della <del>società</del><u>Società</u> oppure altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno <u>2 (due)</u> dei suoi componenti <u>o dal Collegio Sindacale.</u></p> <p>Viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o con idonei mezzi telematici, <u>come posta elettronica con ricevuta di lettura e/o certificata (PEC)</u> da spedirsi almeno <u>3 (tre)</u> giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e membro effettivo dell'organo di controllo <del>e Revisore se nominati</del><u>ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco degli argomenti da</u></p>	<p>studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p><b>Art. 23- Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>23.1 Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>Si raduna, nella sede legale della Società oppure altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno 2 (due) dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.</p> <p>Viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o con idonei mezzi telematici, come posta elettronica con ricevuta di lettura e/o certificata (PEC) da spedirsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e membro effettivo dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco degli argomenti da trattare.</p>
---	--	--

	<p><u>trattare.</u></p> <p>In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (<u>ventiquattro</u>) ore prima della data fissata per la riunione. È regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità qualora, siano presenti tutti i suoi componenti, e se nominati, i membri dell'organo di controllo.</p> <p><u>23.2 E' possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere atto nel relativo verbale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= <u>che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</u></li> <li>= <u>che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</u></li> <li>= <u>che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</u></li> <li>= <u>che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla</u></li> </ul>	<p>In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. È regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità qualora, siano presenti tutti i suoi componenti, e se nominati, i membri dell'organo di controllo.</p> <p>23.2 E' possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere atto nel relativo verbale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</li> <li>- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti</li> </ul>
--	---	--

<p>Art. 19 –Costituzione e deliberazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>19.1 il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.</p> <p>19.2 i Consiglieri non possono farsi rappresentare.</p> <p>19.3 In caso di parità di voti, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><u>votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione.</u></p> <p><u>23.3 È presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento dal <del>Vice</del> <del>Presidente</del> Vicepresidente, se nominato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.</u></p> <p><u>23.4 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.</u></p> <p><b>Art. <del>19</del> <u>24</u> Costituzione e deliberazione <u>deliberazioni</u> del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p><del>19.1</del> <u>24.1</u> Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.</p> <p><del>19.2</del> <u>24.2</u> I Consiglieri non possono farsi rappresentare.</p> <p><del>19.3</del> <u>24.3</u> In caso di parità di voti, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del <del>presidente</del> <u>Presidente</u> o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.</p> <p><u>24.4 Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo</u></p>	<p>rilevanti per la discussione.</p> <p>23.3 È presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento dal Vicepresidente, se nominato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.</p> <p>23.4 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.</p> <p><b>Art. 24 Costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>24.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.</p> <p>24.2 I Consiglieri non possono farsi rappresentare.</p> <p>24.3 In caso di parità di voti, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>24.4 Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo</p>
--	---	--

<p>Art. 20 – Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito, salve tuttavia le limitazioni previste dal presente statuto in merito al controllo analogo esercitato dagli Enti soci attraverso l'Amministrazione affidante, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le attribuzioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o Statuto, riservati all'Assemblea e/o ai soci, ivi compresa la predisposizione dei progetti industriali, dei piani di sviluppo, economico e finanziari, i programmi annuali, la nomina di un comitato tecnico-scientifico.</p> <p>20.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa, salve tuttavia le limitazioni previste dal presente statuto in merito al controllo analogo esercitato dagli Enti soci attraverso l'Amministrazione affidante.</p>	<p><u>al Consiglio stesso.</u></p> <p><b>Art. <del>20</del>–<del>25</del> - Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p><del>20.1</del><u>25.1</u> Il Consiglio di Amministrazione è investito, <del>salve tuttavia le limitazioni previste dal presente statuto in merito al controllo analogo esercitato dagli Enti soci attraverso l'Amministrazione affidante,</del> dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della <del>società</del><u>Società</u>, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le attribuzioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o Statuto, riservati all'Assemblea <del>e/o ai soci,</del> ivi compresa la predisposizione dei progetti industriali, dei piani di sviluppo, economico e finanziari, i programmi annuali, la nomina di un comitato tecnico- <u>– scientifico,</u> <u>nel rispetto di quanto disposto riguardo al controllo analogo congiunto esercitato dai soci attraverso il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.)</u></p> <p><del>20.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa, salve tuttavia le limitazioni previste dal</del></p>	<p>al Consiglio stesso.</p> <p><b>Art. 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>25.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le attribuzioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o Statuto, riservati all'Assemblea, ivi compresa la predisposizione dei progetti industriali, dei piani di sviluppo, economico e finanziari, i programmi annuali, la nomina di un comitato tecnico – scientifico, <u>nel rispetto di quanto disposto riguardo al controllo analogo congiunto esercitato dai soci attraverso il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).</u></p> <p>25.2 Spetta in particolare all'Organo Amministrativo, ferma restando la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 19.1 del presente Statuto:</p> <p>a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del Servizio Idrico Integrato;</p> <p>b) <u>approvare gli atti, elaborati dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo</u></p>
---	---	---

~~presente statuto in merito al controllo analogo esercitato dagli Enti soci attraverso l'Amministrazione affidante.~~

25.2 Spetta in particolare all'Organo Amministrativo, ferma restando la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dall'art. 19.1 del presente Statuto:

a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

b) approvare gli atti, elaborati dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto *in house*;

c) formulare apposite relazioni ai soci in merito alla gestione del Servizio Idrico Integrato affidato alla Società;

d) promuovere la consultazione tra i soci al fine di ottenere la loro preventiva autorizzazione all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;

(C.I.P.C.A.) nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto *in house*;

c) formulare apposite relazioni ai soci in merito alla gestione del Servizio Idrico Integrato affidato alla Società;

d) promuovere la consultazione tra i soci al fine di ottenere la loro preventiva autorizzazione all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del servizio idrico integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;

e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

f) fornire al Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza diretti all'Assemblea e/o all'Organo Amministrativo stesso.

25.3 Salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea il Consiglio di

	<p><u>e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;</u></p> <p><u>f) fornire al Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza diretti all'Assemblea e/o all'Organo Amministrativo stesso.</u></p> <p><u>25.3 Salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendo, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</u></p>	<p>Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendo, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti presso enti, aziende pubbliche o private. Può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p>
--	--	--

Art. 21 – Rappresentanza sociale

21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio per ogni ordine di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione.

21.2 Il Vice-Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza impedimento e in tali circostanze ha i medesimi poteri.

21.3 La rappresentanza spetta anche agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 22 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti

22.1 Nei casi previsti dall'art. 2477, commi II e III c.c. la società nomina un organo di controllo,

**Art. ~~21~~-26 - Rappresentanza sociale**

~~21.1~~26.1 L'Amministratore Unico o, secondo il caso, Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della ~~società~~Società di fronte ai terzi ed in giudizio per ogni ordine di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione.

~~21.2~~26.2 Il Vice-~~Presidente~~presidente, se nominato, ~~sostituisce il Presidente in caso di assenza impedimento e in tali circostanze ha i medesimi poteri.~~

~~21.3~~26.3 La rappresentanza spetta anche ~~agli amministratori delegati~~all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri ~~loro~~ad esso conferiti.

26.4 L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarli.

**Art. ~~22~~27 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti**

~~22.1~~ Nei casi previsti dall'art. 2477, commi II e III e.c. la società nomina un organo di controllo,

**Art. 26 - Rappresentanza sociale**

26.1 L'Amministratore Unico o, secondo il caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio per ogni ordine di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione.

26.2 Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza impedimento e in tali circostanze ha i medesimi poteri.

26.3 La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri ad esso conferiti.

26.4 L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarli.

**Art. 27 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti**

27.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre

collegiale cui è affidata anche la revisione legale dei conti, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle restanti disposizioni di cui all'art. 2477 c.c..

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

22.2 In alternativa all'organo di controllo, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

22.2 bis Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la società assicura il rispetto della composizione degli organi di controllo secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e al regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo e successivamente secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga un terzo dei componenti dell'organo. Qualora l'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

~~collegiale cui è affidata anche la revisione legale dei conti, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle restanti disposizioni di cui all'art. 2477 c.c..~~

27.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi nonché di due supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

27.2 La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

~~22.2 In alternativa all'organo di controllo, la~~

27.3 Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli Enti locali.

~~27.4 La revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore legale.~~

La Società è affidata dall'Assemblea ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il collegio sindacale e determinando il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

27.5 Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni

sindaci effettivi nonché di due supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

27.2 La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

27.3 Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli Enti locali.

27.4 La revisione legale dei conti della Società è affidata dall'Assemblea ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il collegio sindacale e determinando il corrispettivo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

27.5 Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

27.6 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la Società assicura il rispetto della composizione degli organi di controllo

<p>Alt. 23 - Direttore</p> <p>23.1 Agli uffici della società, ove le dimensioni lo richiedano, può essere preposto un Direttore nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione; all'assemblea dei soci compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dell'incarico. Le modalità di assegnazione dell'incarico, la determinazione dei compensi e</p>	<p><u>dall'incarico.</u></p> <p>L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p><del>22.2-bis</del><u>27.6</u> Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la <del>società</del><u>Società</u> assicura il rispetto della composizione degli organi di controllo secondo quanto previsto dalla legge <del>12 luglio 2011</del><u>12.7.2011</u> n. 120 e <del>dal</del><u>dal</u> regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo e successivamente secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga <u>almeno</u> un terzo dei componenti dell'organo. Qualora <del>dall'</del><u>dall'</u>applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p><del>Art.</del><u>Art. 23-28 – Direttore Generale</u></p> <p><del>23.1</del><u>28.1</u>. Agli uffici della <del>società</del><u>Società</u>, ove le dimensioni lo richiedano, può essere preposto un Direttore <u>Generale</u> nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo; all'<del>assemblea</del><u>Assemblea</u> dei soci compete</p>	<p>secondo quanto previsto dalla legge 12.7.2011 n. 120 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo e successivamente secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p><b>Art. 28 – Direttore Generale</b></p> <p>28.1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, può essere preposto un Direttore Generale nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo; all'Assemblea dei soci compete altresì la revoca, la</p>
---	---	--

<p>la durata in carica comunque a tempo determinato, saranno disciplinate dal contratto.</p> <p>23.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>23.3. Il Direttore conferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività espletata con cadenza da quest'ultimo stabilita.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</b></p> <p>Art. 24 – Esercizio sociale</p> <p>24.1 Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Art. 25 – Bilancio – Destinazione degli utili – Ripiano delle perdite</p> <p>25.1 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio formato dal conto economico, dallo stato patrimoniale, e dalla nota integrativa, oltre alla relazione sulla gestione prevista dalla legge, da sottoporre all'Assemblea entro il termine previsto dall'art. 14.3 del presente statuto.</p>	<p>altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione <del>dell'</del>dall'incarico. Le modalità di <del>assegnazione</del><u>espletamento</u> dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica comunque a tempo determinato, saranno disciplinate <del>dal</del><u>da specifico</u> contratto.</p> <p><del>23.2</del><u>28.2.</u> L'Organo Amministrativo può attribuire puntuali poteri al Direttore <u>Generale</u> rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti.</p> <p><del>23.3</del><u>28.3.</u> Il Direttore <del>conferisce</del><u>Generale riferisce</u> all'Organo Amministrativo sull'attività espletata con cadenza da quest'ultimo stabilita.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</b></p> <p><b>Art. <del>24</del>–<u>29</u> - Esercizio sociale</b></p> <p><del>24.1</del> Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p><b>Art. <del>25</del>–<u>30</u> - Bilancio – Destinazione degli <del>utili</del>–<u>Utili</u> - Ripiano delle perdite</b></p> <p><del>25.1</del><u>30.1</u> Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo redige il bilancio formato dal conto economico, dallo stato patrimoniale, e dalla nota integrativa, oltre alla relazione sulla gestione prevista dalla legge, da sottoporre all'Assemblea <u>ai sensi</u></p>	<p>sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica comunque a tempo determinato, saranno disciplinate da specifico contratto.</p> <p>28.2. L'Organo Amministrativo può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>28.3. Il Direttore Generale riferisce all'Organo Amministrativo sull'attività espletata con cadenza da quest'ultimo stabilita.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</b></p> <p><b>Art. 29 - Esercizio sociale</b></p> <p>Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p><b>Art 30 - Bilancio- Destinazione degli Utili -Ripiano delle perdite</b></p> <p>30.1 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo redige il bilancio formato dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, oltre alla relazione sulla gestione prevista dalla legge, da sottoporre all'Assemblea ai sensi</p>
--	--	---

<p>25.2 È fatto divieto di distribuire acconti sugli utili. L'eventuale distribuzione ai soci degli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvata sarà effettuata con modalità e termini fissati dall'assemblea.</p> <p>25.3 In caso di perdita di esercizio gli organi della società assumeranno i provvedimenti previsti per legge.</p>	<p><u>degli artt. 2423 e seguenti del codice civile entro il termine previsto dall'art. 19.2 del presente Statuto previa acquisizione del parere vincolante del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.)</u></p> <p><del>25.2 È fatto divieto di distribuire acconti sugli utili. L'eventuale distribuzione ai soci degli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvata sarà effettuata con modalità e termini fissati dall'assemblea.</del></p> <p><del>25.3</del></p> <p><u>30.2 L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.</u></p> <p><u>30.3 Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.</u></p> <p><u>30.4 In caso di perdita di esercizio gli organi della società si assumeranno, se del caso, i provvedimenti previsti per legge di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.</u></p>	<p>degli artt. 2423 e seguenti del codice civile entro il termine previsto dall'art. 19.2 del presente Statuto previa acquisizione del parere vincolante del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).</p> <p>30.2 L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.</p> <p>30.3 Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.</p> <p>30.4 In caso di perdita di esercizio si assumeranno, se del caso, i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V NORME FINALI</p> <p>Art. 26 – Scioglimento e liquidazione</p> <p>26.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi caso allo scioglimento della società,</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO <del>V</del><u>VI</u> NORME FINALI</p> <p><b>Art. <del>26</del><u>31</u> - Scioglimento e liquidazione</b></p> <p><del>26.1</del></p> <p><u>31.1 La Società si scioglie nei casi di cui</u></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI NORME FINALI</p> <p><b>Art. 31 - Scioglimento e liquidazione</b></p> <p>31.1 La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del codice civile.</p>

l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi attenendosi alle disposizioni di legge.

#### Art. 27 - Recesso

27.1 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

#### Art. 28 – Del controllo degli Enti soci

28.1 Il controllo sulla società riguarda i servizi alla stessa affidati dall'Autorità d'Ambito, anche al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'economicità della gestione amministrativa e finanziaria, nonché la definizione delle strategie e degli indirizzi dell'attività sociale al fine di garantire un controllo preventivo e successivo, diretto e indiretto dei servizi affidati. Tale controllo viene esercitato dagli Enti soci – oltre che mediante le specifiche competenze riservate dall'art 14 del presente statuto all'assemblea – attraverso l'Autorità d'Ambito.

28.2 L'assemblea dell'AATO è sede di informazione e di consultazione tra i soci e costituisce lo strumento per il coordinamento amministrativo di tutti i Comuni che partecipano alla società ed esercitano su di essa, attraverso l'Autorità d'Ambito, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

all'art. 2484 del codice civile.

31.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ~~causa~~causa allo scioglimento della ~~società~~Società, l'~~assemblea~~Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi attenendosi ~~alle disposizioni di legge~~ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

#### ~~Art. 27~~32 - Recesso

~~27.1 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.~~

#### ~~Art. 28 – Del controllo degli Enti soci~~

~~28.1 Il controllo sulla società riguarda i servizi alla stessa affidati dall'Autorità d'Ambito, anche al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'economicità della gestione amministrativa e finanziaria, nonché la definizione delle strategie e degli indirizzi dell'attività sociale al fine di garantire un controllo preventivo e successivo, diretto e indiretto dei servizi affidati. Tale controllo viene esercitato dagli Enti soci – oltre che mediante le specifiche competenze riservate dall'art 14 del presente statuto all'assemblea – attraverso l'Autorità d'Ambito.~~

~~28.2 L'assemblea dell'AATO è sede di informazione e di consultazione tra i soci e costituisce lo strumento per il coordinamento amministrativo di tutti i Comuni che partecipano alla società ed esercitano su di essa, attraverso l'Autorità d'Ambito, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.~~

~~28.3 Devono essere preventivamente~~

31.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi attenendosi ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 32 - Controllo analogo congiunto**

**32.1** La Società, in quanto affidataria diretta *in house* di servizi pubblici locali, è soggetta al controllo analogo congiunto dei soci in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento diretto di servizi pubblici locali. Il controllo è esercitato congiuntamente dai soci attraverso il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) fermi restando i diritti e prerogative ad essi spettanti in quanto soci della Società e l'attività di vigilanza sul territorio sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto per il Servizio Idrico Integrato da essi condotta in coordinamento con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, A.T.O. Veneto Orientale.

**32.2** I soci, mediante apposita Convenzione parasociale stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., costituiscono il Comitato Intercomunale per il Controllo

28.3 Devono essere preventivamente comunicati all'Autorità d'Ambito l'ordine del giorno dell'Assemblea societaria ove permettere all'Amministrazione affidante di proporre modifiche o integrazioni relative alla società. A tali fini il Presidente del Consiglio di amministrazione trasmette all'Amministrazione affidante l'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della seduta.

28.4 All'Amministrazione affidante compete l'autorizzazione preventiva dei seguenti atti della società:

a) relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piani programma pluriennali;

b) atti o fatti che comportino o da cui possa derivare un impegno finanziario di valore superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e salvo si tratti di interventi inseriti nei piani di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo che costituiscono diretta attuazione di quanto previsto da atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o di pagamenti di natura obbligatoria;

c) modifiche statutarie e altri atti o fatti che possano essere causa della perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell'affidamento in house;

d) disciplinari per la gestione dei servizi.

28.5 A tal fine la società metterà tempestivamente a disposizione dell'Autorità d'Ambito gli atti che necessitino del suddetto parere. In ogni caso, il bilancio deve essere comunicato dalla società all'AATO, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

28.6 All' Autorità d'Ambito compete, infine, l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo

~~comunicati all'Autorità d'Ambito l'ordine del giorno.~~ **Controllo analogo congiunto**

32.1 La Società, in quanto affidataria diretta in house di servizi pubblici locali, è soggetta al controllo analogo congiunto dei soci in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento diretto di servizi pubblici locali. Il controllo è esercitato congiuntamente dai soci attraverso il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) fermi restando i diritti e prerogative ad essi spettanti in quanto soci della Società e l'attività di vigilanza sul territorio sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto per il Servizio Idrico Integrato da essi condotta in coordinamento con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, A.T.O. Veneto Orientale.

32.2 I soci, mediante apposita Convenzione parasociale stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., costituiscono il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.), al quale sono attribuite funzioni di indirizzo strategico, autorizzazione, consultazione e vigilanza nei confronti della Società, al fine di consentire ai soci medesimi, congiuntamente tra loro, di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui loro uffici. La Convenzione parasociale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo

Analogo (C.I.P.C.A.), al quale sono attribuite funzioni di indirizzo strategico, autorizzazione, consultazione e vigilanza nei confronti della Società, al fine di consentire ai soci medesimi, congiuntamente tra loro, di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui loro uffici. La Convenzione parasociale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.)

32.3 Il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari della Società, con esclusione del Collegio sindacale. Il controllo analogo congiunto da parte del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) sarà svolto in conformità ai principi generali ed alle norme che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza pregiudizio dei poteri e delle competenze che, in base alle singole discipline di settore, spettano alle Autorità competenti in relazione allo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali affidati alla Società.

32.4 Il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) ha le seguenti competenze:

sulla società anche al fine di verificare l'efficienza e l'economicità della gestione, nonché lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione della società attraverso:

a) l'audizione almeno una volta all'anno davanti all'assemblea dell'AATO del presidente del consiglio di amministrazione della società ovvero di un suo delegato;

b) l'esercizio dei poteri di cui al comma 2 dell'art. 2476 c.c., salvo l'esercizio da parte di ciascun socio;

c) comunque, la richiesta ai competenti organi della società di esibizione e trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero a specifici atti o fatiche abbiano inciso, o che siano capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici.

Art. 29 – Controversie societarie; conciliazione stragiudiziale

29.1 tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e membri dell'organo di controllo, comunque relative al rapporto sociale saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum.

Il Tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

29.2 Le modifiche del contenuto della presente clausola devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs 17/1/2003, n. 5.

(C.I.P.C.A.)

32.3 Il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari della Società, con esclusione del Collegio sindacale. Il controllo analogo congiunto da parte del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) sarà svolto in conformità ai principi generali ed alle norme che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza pregiudizio dei poteri e delle competenze che, in base alle singole discipline di settore, spettano alle Autorità competenti in relazione allo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali affidati alla Società.

32.4 Il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) ha le seguenti competenze:

a) Indirizzo: formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali, anche impartendo specifiche indicazioni all'Organo Amministrativo;

b) Autorizzazione: esprime pareri vincolanti in via preventiva rispetto alle delibere dell'Assemblea societaria ove permettere all'Organo Amministrativo—affidante—di proporre modifiche o integrazioni relative alla

a) Indirizzo: formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali, anche impartendo specifiche indicazioni all'Organo Amministrativo;

b) Autorizzazione: esprime pareri vincolanti in via preventiva rispetto alle delibere dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo, a seconda dell'organo competente, relative a:

i) nomina e revoca dell'Amministratore Unico o, secondo il caso, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; attribuzione dei poteri all'Amministratore Delegato, ove nominato; nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

ii) modifica dello Statuto sociale;

iii) messa in liquidazione della Società per cause di scioglimento, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;

iv) aumento o diminuzione del capitale sociale;

v) emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;

vi) fusione, scissione, trasformazione;

vii) ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'Assemblea

	<p>società. A tali fini il Presidente a seconda dell'organo competente, relative a:</p> <p>i) nomina e revoca dell'Amministratore Unico o, secondo il caso, dei componenti del Consiglio di Amministrazione affidando l'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della seduta.</p> <p><del>28.4 All'Amministrazione affidante compete l'autorizzazione preventiva dei seguenti atti della società:</del></p> <p>a) <del>relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piani programma pluriennali;</del></p> <p>b) <del>atti o fatti del suo Presidente; attribuzione dei poteri all'Amministratore Delegato; ove nominato; nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;</del></p> <p>ii) <del>modifica dello Statuto sociale;</del></p> <p>iii) <del>messa in liquidazione della Società per cause di scioglimento, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;</del></p> <p>iv) <del>aumento o diminuzione del capitale sociale;</del></p> <p>v) <del>emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;</del></p> <p>vi) <del> fusione, scissione, trasformazione;</del></p> <p>vii) <del>ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria;</del></p> <p>viii) <del>approvazione del bilancio di</del></p>	<p>straordinaria;</p> <p>viii) <del>approvazione del bilancio di esercizio della Società e distribuzione di utili;</del></p> <p>ix) <del>approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti, annuali e pluriennali e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con l'Autorità d'Ambito Ottimale A.A.T.O. Veneto Orientale;</del></p> <p>x) <del>approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre società o Enti di collegamento oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda;</del></p> <p>xi) <del>singoli mutui e singole altre operazioni di finanziamento, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad 1/3 (un terzo) del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società.</del></p> <p>Nel caso in cui il parere vincolante del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche della proposta di delibera che ne forma oggetto, esso deve essere congruamente motivato. Il parere non può, in ogni caso, riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della proposta di</p>
--	--	---

	<p><del>esercizio della Società e distribuzione di utili;</del></p> <p><del>(x) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti, annuali e pluriennali e loro variazioni e aggiornamenti predisposti per la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con l'Autorità d'Ambito Ottimale A.A.T.O. Veneto Orientale;</del></p> <p><del>x) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre società o Enti di collegamento oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda;</del></p> <p><del>xi) singoli mutui e singole altre operazioni di finanziamento, di qualsiasi tipo e natura, che comportino e da cui possa derivare un impegno finanziario di valore superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e salvo si tratti di interventi inseriti nei piani di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo che costituiscono diretta attuazione di quanto previsto da atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o di pagamenti di natura obbligatoria; ad 1/3 (un terzo) del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società;</del></p> <p><del>e) modifiche statutarie e altri atti o fatti che possano essere causa della perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell'affidamento in-house;</del></p> <p><del>d) disciplinari per la gestione dei servizi.</del></p> <p><del>28.5 A tal fine la società metterà tempestivamente a disposizione dell'Autorità</del></p>	<p>delibera in relazione alla quale l'autorizzazione è stata richiesta e deve indicare specificatamente le modifiche da apportare alla proposta di delibera affinché possa dunque adottarsi; l'Assemblea dei soci è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).</p> <p>e) Consultazione e informazione: può chiedere all' Organo Amministrativo qualsiasi documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, l'Amministratore Unico o, secondo il caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.</p> <p>Può esprimere pareri consultivi di propria iniziativa o su richiesta dell'Organo Amministrativo oppure di soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. Salvo che non siano resi sulle materie di cui al precedente punto (b), tale pareri non saranno vincolanti ma nel caso l'Assemblea dei soci intenda adottare una delibera in senso contrario o senza accogliere le modifiche proposte, dovrà motivare congruamente lo scostamento dal parere acquisito.</p> <p>d) Controllo: vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, sul rispetto delle direttive generali impartite alla stessa nonché sull'andamento</p>
--	--	--

	<p><del>d'Ambito gli atti che necessitano del suddetto parere. In ogni caso, il bilancio deve essere comunicato dalla società all'AATO, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.</del></p> <p><del>28.6 All' Autorità d'Ambito compete, infine, l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo sulla società anche al fine di verificare l'efficienza e l'economicità della gestione, nonché lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione della società attraverso:</del></p> <p><del>a) l'audizione almeno una volta all'anno davanti all'assemblea dell'AATO del presidente del consiglio di amministrazione della società ovvero di un suo delegato;</del></p> <p><del>b) l'esercizio dei poteri di cui al comma 2 dell'art. 2476 c.c., salvo l'esercizio da parte di ciascun socio;</del></p> <p><del>c) comunque, la richiesta ai competenti organi della società di esibizione e trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero a specifici atti o fatiche abbiano inciso, o che siano capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici.</del></p> <p><del>Art. 29 — Controversie societarie; conciliazione stragiudiziale</del></p> <p><del>29.1 tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e membri dell'organo di controllo, comunque relative al rapporto sociale saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum.</del></p> <p><del>Il Tribunale arbitrale sarà integralmente</del></p>	<p>della gestione e sull'adeguatezza del servizio idrico erogato. Verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e conseguentemente individua le azioni concrete in caso di scostamento o squilibrio finanziario.</p> <p>32.4 La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) e l'accettazione del relativo regolamento di funzionamento. I soci saranno rappresentati nel Comitato dal proprio Sindaco pro-tempore, il quale per la partecipazione alle riunioni del Comitato potrà conferire delega ad un assessore del proprio Comune o ad un Sindaco di altro Comune socio.</p>
--	--	---

~~nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.~~

~~29.2 Le modifiche del contenuto della presente clausola devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs 17/1/2003, n. 5.~~

Nel caso in cui il parere vincolante del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche della proposta di delibera che ne forma oggetto, esso deve essere congruamente motivato. Il parere non può, in ogni caso, riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della proposta di delibera in relazione alla quale l'autorizzazione è stata richiesta e deve indicare specificatamente le modifiche da apportare alla proposta di delibera affinché possa dunque adottarsi; l'Assemblea dei soci è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).

e) Consultazione e informazione: può chiedere all'Organo Amministrativo qualsiasi documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, l'Amministratore Unico o, secondo il caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

Può esprimere pareri consultivi di propria

<p>Art. 30 – Foro competente 30.1 Qualsivoglia controversia, non passibile di</p>	<p><u>iniziativa o su richiesta dell'Organo Amministrativo oppure di soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. Salvo che non siano resi sulle materie di cui al precedente punto (b), tale pareri non saranno vincolanti ma nel caso l'Assemblea dei soci intenda adottare una delibera in senso contrario o senza accogliere le modifiche proposte, dovrà motivare congruamente lo scostamento dal parere acquisito.</u></p> <p><u>d) Controllo: vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, sul rispetto delle direttive generali impartite alla stessa nonché sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza del servizio idrico erogato. Verifica <u>obiettivi e conseguentemente individua le azioni concrete in caso di scostamento o squilibrio finanziario.</u></u></p> <p><u>32.4 La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) e l'accettazione del relativo regolamento di funzionamento. I soci saranno rappresentati nel Comitato dal proprio Sindaco pro-tempore, il quale per la partecipazione alle riunioni del Comitato potrà conferire delega ad un assessore del proprio Comune o ad un Sindaco di altro Comune socio.</u></p> <p><b>Art. <del>30</del>-33 - Foro competente</b></p>	<p><b>Art. 33 - Foro competente</b></p>
---	--	---

clausola di conciliazione, che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i membri dell'organo di controllo, il revisore contabile/società di revisione, i liquidatori e la società oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la società.

#### Art. 31 – Computo dei termini

31.1 Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", concio intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

~~30.1 Qualsivoglia~~Qualsiasi controversia, ~~non passibile di clausola di conciliazione~~, che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i membri dell'organo di controllo, il revisore contabile/società di revisione, i liquidatori e la ~~società~~Società oppure tra i soci, ~~ivi compresa~~ed anche l'in relazione all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la ~~società~~Società, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.

#### ~~Art. 31 – Computo dei termini~~

~~31.1 Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", concio intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.~~34

#### – Accesso agli atti

34.1 L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali.

34.2 In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascun socio, indipendentemente dall'entità della sua partecipazione, è legittimato a presentare denuncia al Tribunale competente per gravi irregolarità.

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i membri dell'organo di controllo, il revisore contabile/società di revisione, i liquidatori e la Società oppure tra i soci, ed anche in relazione all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.

#### Art. 34 – Accesso agli atti

34.1 L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali.

34.2 In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascun socio, indipendentemente dall'entità della sua partecipazione, è legittimato a presentare denuncia al Tribunale competente per gravi irregolarità.

<p>Art. 32 – Patti parasociali</p> <p>32.1 I patti, in qualunque forma stipulati, devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.</p> <p>Art. 33 – Rinvio alla legge</p> <p>33.1 Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del c.c. e delle leggi vigenti in materia.</p>	<p><del>Art. 32 – Patti parasociali</del><b>35 – Disposizioni generali</b></p> <p><del>32.1 I patti, in qualunque forma stipulati, devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.</del></p> <p><u>Tutti gli accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.</u></p> <p><del>Art. 33 –</del><b>36 - Rinvio alla legge</b></p> <p><del>33.1</del> Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente <del>statute</del><b>Statuto</b>, si applicano le disposizioni del <del>e.g. codice civile</del> <b>includere quelle applicabili alle società costituite secondo il modello “in house providing”</b></p>	<p><b>Art. 35 – Disposizioni generali</b></p> <p>Tutti gli accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.</p> <p><b>Art. 36 - Rinvio alla legge</b></p> <p>Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia, <b>includere quelle applicabili alle società costituite secondo il modello “in house providing”</b></p>
--	---	--

## STATUTO

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO SOCIALE

##### **Art. 1 – Costituzione e Denominazione**

1.1 Per effetto della trasformazione della società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è costituita, ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa comunitaria e nazionale applicabile una società per azioni secondo il modello "*in house providing*", la Società denominata "Alto Trevigiano Servizi S.p.A." in sigla "A.T.S. S.p.A.", società a capitale interamente pubblico, e totalmente partecipata in particolare da enti pubblici territoriali soggetti all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, A.A.T.O. Veneto Orientale (d'ora in avanti "l'Amministrazione Affidante").

1.2 La Società è soggetta all'indirizzo e al controllo esercitato dagli Enti soci analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente Statuto, dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali nonché dalle norme applicabili di volta in volta vigenti.

##### **Art. 2 – Sede**

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV).

2.2 La Società potrà costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici, unità locali di qualsiasi genere anche in altri Comuni, nonché trasferire la sede sociale altrove, purché nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale, A.T.O. Veneto Orientale.

##### **Art. 3 - Oggetto sociale**

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione e

tutte le altre attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii. e secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dall'Amministrazione Affidante in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa regionale in materia. L'attività della Società, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere eseguita in modo tale che più dell'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo sia realizzato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci Enti pubblici. L'attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3.2. La Società può svolgere inoltre:

- a) ogni altra operazione o servizio connesso, strumentale o affine alla gestione del servizio idrico integrato, anche di commercializzazione;
- b) la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra;
- c) la progettazione, costruzione e gestione d'impianti specifici anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti sia direttamente che indirettamente;
- d) l'espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere;
- e) lo studio, lo sviluppo e la promozione di attività di ricerca e di innovazione

in ambito ambientale e nella gestione dell'ambiente, nonché l'attuazione delle politiche, regionali, nazionali e internazionali in materia di ambiente, innovazione ricerca;

f) ogni attività e/o servizio, anche di pubblica utilità o interesse pubblico, che la normativa comunitaria e nazionale in tema di società partecipate da pubbliche amministrazioni dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti in *house providing*.

3.3. La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare:

a) tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;

b) assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile e della legislazione speciale in materia di Servizio Idrico Integrato.

Tali attività possono essere intraprese unicamente previo riscontro della relativa coerenza rispetto al carattere in *house providing* della Società.

3.4 La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. in

*house providing.*

#### **Art. 4 - Durata**

4.1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata.

### **TITOLO II**

#### **SOCI – CAPITALE – AZIONI – TRASFERIMENTI – GRADIMENTO - PRELAZIONE - FINANZIAMENTI**

#### **Art. 5 - Soci e domiciliazione**

5.1. Possono partecipare alla Società solo ed esclusivamente Enti pubblici territoriali locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. Veneto Orientale.

5.2. Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. Qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

#### **Art. 6 - Capitale Sociale**

6.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 2.792.631,00 (duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno/00) diviso in n. 2.792.631 (duemilionesettecentonovantaduemilaseicentotrentuno) azioni ordinarie del valore di Euro 1 (uno) ciascuna. Il voto di ciascun socio spetta in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

6.2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'organo amministrativo, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Per necessità di copertura del fabbisogno

finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

6.3. In caso di mancato pagamento dei versamenti da parte di un socio, trova comunque applicazione la disciplina dettata dalla legge; a carico del socio moroso decorre l'interesse legale di mora, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della partecipazione del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

6.4 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, secondo quanto disposto alla Sezione IV, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile.

6.5 L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento dell'organo amministrativo.

#### **Art. 7 – Azioni**

7.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, trasferibili a titolo oneroso e sono negoziabili, con effetto verso la Società, osservate le norme di cui all'art. 2355 del codice civile.

7.2 La qualità di azionista comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

7.3 I certificati azionari portano la firma dell'Amministratore Unico o, secondo il caso, del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale delegati allo scopo dall'organo amministrativo.

7.4 Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, e nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto. Sulle nuove azioni

emesse e sulle obbligazioni convertibili sarà offerto ai soci di esercitare il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute all'atto della deliberazione. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli aventi diritto, le azioni o le obbligazioni convertibili non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da soggetti che abbiano i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, del presente Statuto, salvo quanto previsto al precedente art. 6, paragrafo 5.

7.5 Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso ai soci un termine non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti a norma di legge.

7.6 Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale potrà essere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte solo se la decisione lo consenta espressamente.

7.7 Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di altri soci Enti Pubblici comunali, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del medesimo art. 2441 del codice civile, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli adottati per valutare gli apporti eseguiti antecedentemente dai soci Enti Comunali, anche se prima della trasformazione in società per azioni.

## **Art. 8 - Trasferimenti, gradimento e prelazione**

8.1 Fermo restando la trasferibilità delle azioni ai soli soggetti di cui al

precedente art. 5, paragrafo 1, del presente Statuto, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni, i diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni oppure obbligazioni convertibili, è tenuto a richiedere il preventivo e motivato gradimento dell' organo amministrativo in merito al soggetto che intende acquisire, in tutto o in parte, detti titoli o diritti. Il gradimento o il diniego devono basarsi su elementi di valutazione oggettivi, finalizzati alla necessità di preservare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dalla Società per il perseguimento degli scopi sociali e all'osservanza dei requisiti soggettivi dei soci di cui all'art. 5 del presente Statuto. Ai fini suddetti, il socio alienante presenta all'organo amministrativo una richiesta di gradimento. L'organo amministrativo deve deliberare con adeguata motivazione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa. L'organo amministrativo può richiedere al socio alienante informazioni e notizie aggiuntive.

8.2 Il socio che intende cedere (con ciò intendendo trasferire il diritto di proprietà o altro diritto reale, quale l'usufrutto, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, e attraverso qualsiasi negozio, quali a titolo esemplificativo, vendita, permuta, donazione, riporto, opzione, *lease to buy*, pegno, ecc.) tutte o parte delle proprie azioni, diritti di opzione o obbligazioni convertibili deve, inoltre, una volta ottenuto il gradimento, offrirli per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata (PEC), inviata al domicilio risultante dal libro dei soci indicante il prezzo di cessione, il nominativo dell'acquirente e le modalità di pagamento, da inviare in copia anche all'Amministratore Unico o, secondo il caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

8.3 I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intero numero dei titoli oggetto del proposto trasferimento e darne comunicazione ai soci cedenti a mezzo lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi al domicilio risultante dal libro dei soci ed in copia all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo il caso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso tale termine senza invio della dichiarazione di esercizio della prelazione, il diritto si intenderà rinunciato.

8.4 I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno tutte (e solo tutte) le azioni, i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili oggetto del trasferimento in parti proporzionali al rispettivo numero di azioni possedute della Società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione nel termine, l'alienante potrà vendere, a soggetti che abbiano ottenuto il gradimento di cui al precedente paragrafo 1 di questo articolo 8, le azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili offerti in prelazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello indicato nell'offerta in prelazione ai soci. Il trasferimento dovrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

8.5 Qualora uno o più soci intendano contestare il prezzo di trasferimento comunicato, potranno farlo con dichiarazione espressa contenuta nella comunicazione di esercizio del diritto di prelazione. La determinazione del prezzo di trasferimento sarà deferita ad un collegio di arbitratori composto da 3 (tre) membri. Il primo sarà nominato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta)

giorni dalla data della comunicazione di esercizio della prelazione dal, o congiuntamente dai, soci che hanno contestato il prezzo. Il secondo dal socio che ha offerto in prelazione agli altri quanto oggetto di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione d'esercizio della prelazione e contestazione del prezzo. Il terzo arbitratore, che avrà funzioni di Presidente del collegio, sarà scelto entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitratore dai due precedentemente nominati. In caso di inerzia nella nomina nel termine qui previsto del secondo arbitratore e così pure per la nomina del terzo, la scelta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il collegio determinerà il prezzo nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione con equo apprezzamento sulla base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale-reddituale e del valore di mercato delle azioni, dei diritti di opzione o delle obbligazioni convertibili oggetto di trasferimento, tenuto conto anche dei criteri applicati in precedenti valutazioni di operazioni sul capitale e di trasferimenti di azioni, ove intervenuti. La determinazione del collegio sarà vincolante tra le parti che daranno corso al trasferimento nel più breve tempo possibile. Le spese del procedimento saranno suddivise a metà tra le parti solo nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio si discosti in aumento di almeno il 20% (venti per cento) da quello indicato nella comunicazione di offerta in prelazione. In caso contrario saranno sostenute dalla parte che ha contestato il prezzo.

Nel caso in cui il prezzo stabilito dal collegio sia più favorevole per il cessionario di almeno il 25% (venticinque per cento) del prezzo indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, la procedura di offerta in prelazione dovrà essere ripetuta.

8.6 Qualunque trasferimento fatto in violazione alla procedura indicata nel presente art. 8, non avrà effetto nei confronti dei soci e della Società. Conseguentemente gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare l'iscrizione del cessionario divenuto tale in violazione della procedura nel libro dei soci.

#### **Art. 9 - Valutazione delle azioni**

Il valore delle azioni nei casi di esclusione o di recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437 ter del codice civile ed il rimborso sarà eseguito con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 2437 ter e 2437 quater del codice civile.

#### **Art. 10 - Fonti di finanziamento**

10.1 Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) contributi in conto esercizio;
- b) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso banche e intermediari finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;
- c) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dai soci stessi e/o dal settore pubblico e/o privato;
- d) emissioni di obbligazioni, anche convertibili in azioni, in osservanza del codice civile e della legislazione di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto. Le relative deliberazioni in materia ivi inclusi i termini e le condizioni del regolamento del prestito obbligazionario, saranno assunte dall'Assemblea dei soci;
- e) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali e con la legislazione vigente.

10.2 I soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti del rispetto delle

norme in vigore.

10.3 I soci potranno porre in essere rapporti di mutuo con la Società, in relazione alle necessità finanziario-societarie, anche in percentuali diverse dal capitale sociale sottoscritto, assumendo in tali rapporti la posizione giuridica di mutuant.

10.4 I versamenti sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

10.5 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti dai finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.

### **TITOLO III**

#### **ADEMPIMENTI DEI SOCI**

##### **Art. 11 – Recesso**

11.1 I soci possono recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile e dal presente Statuto, per concorde volontà di tutti gli altri soci.

11.2 Il recesso di un socio comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del codice civile.

##### **Art. 12 – Esclusione del socio**

12.1 L'esclusione del socio è pronunciata:

- a) nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto;
- b) qualora il socio perda la qualifica di ente pubblico territoriale appartenente

all'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. Veneto Orientale perdendo così i requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto.

12.2 Nel caso di cui al punto 12.1(a) l'esclusione è deliberata dai soci su proposta dell'organo amministrativo, con deliberazione dell'Assemblea all'unanimità dei soci, non computandosi le azioni del socio da escludere, e potrà essere eseguita decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Nel caso di cui al punto al punto 12.1(b) l'Assemblea dovrà prendere atto della perdita da parte del socio dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto su previa delibera conforme dell'organo amministrativo e, conseguentemente, deliberare l'esclusione del socio.

12.3 Il socio escluso può fare opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria che, in presenza delle condizioni di legge, può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione nell'attesa di pronunciarsi nel merito.

12.4 Il provvedimento di esclusione deve essere annotato al Libro dei soci ai sensi di legge.

#### **Art. 13 – Ulteriori effetti del recesso e dell'esclusione del socio**

13.1 Il socio che sia receduto o escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino non interamente eseguite al momento della comunicazione di recesso o della comunicazione della delibera di esclusione.

13.2 Nei casi esclusione o di recesso, tutte le spese relative direttamente o indirettamente al giudizio saranno a carico del socio receduto o escluso.

#### **Art. 14 – Obblighi**

14.1 Ciascun socio si obbliga:

- a comunicare alla Società mediante lettera raccomandata A/R, o posta elettronica certificata (PEC), ogni evento che possa comportare la sua esclusione dalla Società stessa, entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi;
- a mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della sua partecipazione alla Società che non sia di pubblico dominio.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 15 - Organi**

15.1. Sono organi della Società: l'Assemblea, l'Amministratore Unico o, nel caso, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

15.2 La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci ad un Revisore o ad una società di revisione sentito il Collegio Sindacale e determinando il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

15.3 Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto, esercitabile da parte dei soci secondo il modello della società "*in house providing*", l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e l'organo amministrativo, secondo le rispettive competenze, sono soggetti ai poteri di indirizzo, autorizzazione vincolante, consultazione e informazione del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) secondo quanto disposto dal successivo art. 32 del presente Statuto.

15.4 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## **Art. 16 - Assemblea**

16.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società e rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti o astenuti.

## **Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria**

17.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede della Società, o in altro luogo, purché in Italia.

17.2 La convocazione dell'Assemblea, è disposta dall'organo amministrativo quando lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta i soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo.

17.3 L'Assemblea è convocata a mezzo di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (es. posta elettronica certificata – PEC) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo fissato, il giorno, il mese e l'anno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare; dovrà anche indicare altro giorno per l'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. I soci che non abbiano indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) od abbiano revocato l'indicazione precedentemente fatta

senza sostituirla con altra, hanno diritto di ricevere l'avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

17.4 L'Assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale, e vi assistano l'Amministratore Unico o, nel caso, la maggioranza degli amministratori in carica, nonché dell'organo di controllo a condizione tuttavia che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e salvo l'obbligo di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo non presenti.

17.5 Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori ed ai membri dell'organo di controllo che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

#### **Art. 18 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea ordinaria e straordinaria**

18.1 Per essere ammessi all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli azionisti devono essere iscritti al libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea.

18.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile. La rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

18.3 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati per la riunione.

18.4 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.

18.5 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, secondo il caso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente ove nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea, a maggioranza del capitale

intervvenuto, designa tra i rappresentanti dei soci la persona incaricata di presiederla.

18.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- a) constatare la regolare costituzione della stessa ed accertare l'identità e la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e di voto, nonché la regolarità delle deleghe;
- b) proporre eventualmente la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea;
- c) dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- d) accertare e proclamare i risultati della votazione;
- e) nominare un segretario anche non socio che provvede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 19 - Competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria**

19.1 L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sulle materie ad essa riservate di cui all'art. 2364 del codice civile:

- autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ove non previsti nel budget annuale che superino l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- autorizza, su richiesta dell'organo amministrativo, i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società.

19.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno due volte l'anno, di cui:

- la prima entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla predetta chiusura quando lo richiedono particolari esigenze e comunque quando ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.;

- la seconda entro il mese di settembre, affinché i soci siano informati sull'andamento dell'esercizio, sul piano industriale, sui documenti programmatici, sui disciplinari di servizio e per quant'altro attenga all'impatto sulla gestione operativa.

19.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate di cui all'art. 2365 del codice civile.

#### **Art. 20 - Quorum costitutivi e deliberativi**

20.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo per le delibere aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio nonché la nomina e la revoca delle cariche sociali in cui, in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia la parte di capitale rappresentata.

20.2 L'Assemblea ordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

20.3 L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

20.3 Sulle materie di cui all'art. 32, paragrafo 4, lettera b) l'Assemblea delibera in conformità al parere preventivo espresso dal Comitato

Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).

#### **Art. 21 - Amministrazione**

21.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico salvo delibera motivata dell'Assemblea che, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, decida la costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. I membri dell'organo amministrativo saranno scelti anche fra non soci nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali. Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dei suoi componenti.

21.2 Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Costituisce giusta causa di revoca la grave o reiterata violazione degli obblighi informativi previsti all'art 32 del presente Statuto o l'inosservanza degli indirizzi di gestione impartiti dall'Assemblea deliberati dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).

21.3 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la Società assicura il rispetto della composizione degli organi di amministrazione secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 (un quinto) del numero dei componenti dell'organo e successivamente secondo modalità tali da garantire

che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, né assumere la carica di Presidente o Vicepresidente del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).

21.4 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione decade l'intero Consiglio.

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

21.5 Agli Amministratori spetta:

- il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
- un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.

21.6 L'Assemblea può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun gettone di presenza ai Consiglieri né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività particolari né trattamenti di fine mandato.

## **Art. 22 - Cariche sociali - durata – cessazione**

22.1 L'organo amministrativo dura per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, comunque non oltre 3 (tre) esercizi, ed è rieleggibile.

22.2 La scadenza della carica dell'organo amministrativo avviene in coincidenza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. Per il solo caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Amministratore Unico, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.

## **Art. 23- Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

23.1 Il Consiglio di Amministrazione:

Si raduna, nella sede legale della Società oppure altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno 2 (due) dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o con idonei mezzi telematici, come posta elettronica con ricevuta di lettura e/o certificata (PEC) da spedirsi almeno 3 (tre) giorni liberi prima delle

adunanze, a ciascun Amministratore e membro effettivo dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2405 del codice civile al recapito espressamente comunicato dai destinatari e che risulti da apposita annotazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione e contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. È regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità qualora, siano presenti tutti i suoi componenti, e se nominati, i membri dell'organo di controllo.

23.2 È possibile tenere la riunione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti rilevanti per la discussione.

23.3 È presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento dal Vicepresidente, se nominato e, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

23.4 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

#### **Art. 24 Costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

24.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

24.2 I Consiglieri non possono farsi rappresentare.

24.3 In caso di parità di voti, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

24.4 Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente stesso e scelto fra gli Amministratori presenti o anche estraneo al Consiglio stesso.

#### **Art. 25 - Poteri dell'organo amministrativo**

25.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le attribuzioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o Statuto, riservati all'Assemblea, ivi compresa la predisposizione dei progetti industriali, dei piani di sviluppo, economico e finanziari, i programmi annuali, la nomina di un comitato tecnico – scientifico, nel rispetto di quanto disposto riguardo al controllo analogo congiunto esercitato dai soci attraverso il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).

25.2 Spetta in particolare all'organo amministrativo, ferma restando la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti al paragrafo 19.1 del presente Statuto:

a) predisporre e definire le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali e le loro variazioni ed aggiornamenti, della Società per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

b) approvare gli atti, elaborati dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto *in house*;

c) formulare apposite relazioni ai soci in merito alla gestione del Servizio Idrico Integrato affidato alla Società;

d) promuovere la consultazione tra i soci al fine di ottenere la loro preventiva autorizzazione all'esercizio di attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti;

e) esercitare il controllo di gestione anche al fine di garantire la legittimità sostanziale, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa degli Enti locali soci ai sensi degli artt. 147, 196 e 197 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

f) fornire al Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) le informazioni necessarie per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza

diretti all'Assemblea e/o all'organo amministrativo stesso.

25.3 Salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea il Consiglio di Amministrazione può attribuire l'incarico di Amministratore delegato ad uno solo dei suoi membri, stabilendo, contenuto, poteri, limiti e modalità di esercizio della delega, conformemente alle previsioni normative di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile. L'Amministratore Delegato deve essere scelto tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti pubblici o private.

#### **Art. 26 - Rappresentanza sociale**

26.1 L'Amministratore Unico o, secondo il caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio per ogni ordine di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione.

26.2 Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza impedimento e in tali circostanze ha i medesimi poteri.

26.3 La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri ad esso conferiti.

26.4 L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali dipendenti della Società o terzi, conferendo loro poteri per specifici affari o attività. Analogamente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive deleghe, il potere di rilasciare procure e nominare procuratori speciali per singole operazioni a

dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarli.

#### **Art. 27 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti**

27.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi nonché di due supplenti. Ad essi si applicano le disposizioni normative stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

27.2 La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

27.3 Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli Enti locali.

27.4 La revisione legale dei conti della Società è affidata dall'Assemblea ad un Revisore Legale o ad una società di revisione sentito il collegio sindacale e determinando il corrispettivo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

27.5 Al Revisore Legale si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

27.6 Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, la Società assicura il rispetto della composizione degli organi di controllo secondo quanto previsto dalla legge 12.7.2011 n. 120 e dal regolamento emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, di cui al DPR 30.11.2012 n. 251. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo e successivamente secondo modalità tali da garantire che il genere

meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

#### **Art. 28 – Direttore Generale**

28.1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, può essere preposto un Direttore Generale nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo; all'Assemblea dei soci compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica comunque a tempo determinato, saranno disciplinate da specifico contratto.

28.2. L'organo amministrativo può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

28.3. Il Direttore Generale riferisce all'organo amministrativo sull'attività espletata con cadenza da quest'ultimo stabilita.

### **TITOLO IV**

#### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

##### **Art. 29 - Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

##### **Art 30 - Bilancio- Destinazione degli Utili -Ripiano delle perdite**

30.1 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio formato dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa,

oltre alla relazione sulla gestione prevista dalla legge, da sottoporre all'Assemblea ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile entro il termine previsto dal paragrafo 19.2 del presente Statuto previa acquisizione del parere vincolante del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).

30.2 L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio destinerà gli eventuali utili nel rispetto delle norme delle leggi vigenti, dedotto comunque il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale.

30.3 Gli eventuali utili residui potranno essere destinati, alternativamente, ai soci o a riserva straordinaria.

30.4 In caso di perdita di esercizio si assumeranno, se del caso, i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.

## **TITOLO VI**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 31 - Scioglimento e liquidazione**

31.1 La Società si scioglie nei casi di cui all'art. 2484 del codice civile.

31.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi attenendosi ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 32 - Controllo analogo congiunto**

32.1 La Società, in quanto affidataria diretta *in house* di servizi pubblici locali, è soggetta al controllo analogo congiunto dei soci in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento diretto di servizi

pubblici locali. Il controllo è esercitato congiuntamente dai soci attraverso il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) fermi restando i diritti e prerogative ad essi spettanti in quanto soci della Società e l'attività di vigilanza sul territorio sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto per il Servizio Idrico Integrato da essi condotta in coordinamento con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, A.T.O. Veneto Orientale.

32.2 I soci, mediante apposita Convenzione parasociale stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., costituiscono il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.), al quale sono attribuite funzioni di indirizzo strategico, autorizzazione, consultazione e vigilanza nei confronti della Società, al fine di consentire ai soci medesimi, congiuntamente tra loro, di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui loro uffici. La Convenzione parasociale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.).

32.3 Il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari della Società, con esclusione del Collegio sindacale. Il controllo analogo congiunto da parte del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) sarà svolto in conformità ai principi generali ed alle norme che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza pregiudizio dei poteri e delle competenze che, in base alle singole discipline di settore, spettano alle Autorità competenti in relazione allo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali affidati alla Società.

32.4 Il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) ha le seguenti competenze:

- a) Indirizzo: formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali, anche impartendo specifiche indicazioni all'organo amministrativo;
- b) Autorizzazione: esprime pareri vincolanti in via preventiva rispetto alle delibere dell'Assemblea e dell'organo amministrativo, a seconda della rispettiva competenza, relative a:
  - i) nomina e revoca dell'Amministratore Unico o, secondo il caso, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; attribuzione dei poteri all'Amministratore Delegato; ove nominato; nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
  - ii) modifica dello Statuto sociale;
  - iii) messa in liquidazione della Società per cause di scioglimento, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;
  - iv) aumento o diminuzione del capitale sociale;
  - v) emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
  - vi) fusione, scissione, trasformazione;
  - vii) ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria;
  - viii) approvazione del bilancio di esercizio della Società e distribuzione di utili;
  - ix) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti, annuali e pluriennali e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la corretta esecuzione del

contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con l'Autorità d'Ambito Ottimale A.A.T.O. Veneto Orientale;

x) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazioni nel capitale di altre società o Enti di collegamento oppure di acquisizioni, cessioni o affitti di aziende o rami di azienda;

xi) singoli mutui e singole altre operazioni di finanziamento, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad 1/3 (un terzo) del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società.

Nel caso in cui il parere vincolante del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (C.I.P.C.A.) sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche della proposta di delibera che ne forma oggetto, esso deve essere congruamente motivato. Il parere non può, in ogni caso, riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della proposta di delibera in relazione alla quale l'autorizzazione è stata richiesta e deve indicare specificatamente le modifiche da apportare alla proposta di delibera affinché possa dunque adottarsi; l'Assemblea dei soci è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (C.I.P.C.A.).

c) Consultazione e informazione: può chiedere all'organo amministrativo qualsiasi documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, l'Amministratore Unico o, secondo il caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

Può esprimere pareri consultivi di propria iniziativa o su richiesta dell'organo

amministrativo oppure di soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. Salvo che non siano resi sulle materie di cui al precedente punto (b), tali pareri non saranno vincolanti ma nel caso l'Assemblea dei soci intenda adottare una delibera in senso contrario o senza accogliere le modifiche proposte, dovrà motivare congruamente lo scostamento dal parere acquisito.

d) Controllo: vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società, sul rispetto delle direttive generali impartite alla stessa nonché sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza del servizio idrico erogato. Verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e conseguentemente individua le azioni concrete in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

32.4 La titolarità della qualità di socio determina l'adesione di diritto al Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) e l'accettazione del relativo regolamento di funzionamento. I soci saranno rappresentati nel Comitato dal proprio Sindaco pro-tempore, il quale per la partecipazione alle riunioni del Comitato potrà conferire delega ad un assessore del proprio Comune o ad un Sindaco di altro Comune socio.

### **Art. 33 - Foro competente**

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra i soci, gli Amministratori, i membri dell'organo di controllo, il revisore contabile/società di revisione, i liquidatori e la Società oppure tra i soci, ed anche in relazione all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la Società, fatte salve le eventuali competenze della giurisdizione della Corte dei Conti.

### **Art. 34 – Accesso agli atti**

34.1 L'accesso agli atti è regolamentato ai sensi della normativa vigente, avuto riguardo alla natura di Società partecipata da enti locali.

34.2 In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del codice civile, ciascun socio, indipendentemente dall'entità della sua partecipazione, è legittimato a presentare denuncia al Tribunale competente per gravi irregolarità.

#### **Art. 35 – Disposizioni generali**

Tutti gli accordi tra i soci e/o tra i soci e la Società e relativi alla Società stessa sono validi solo se convenuti per iscritto.

#### **Art. 36 - Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia, incluse quelle applicabili alle società costituite secondo il modello "*in house providing*".

**PATTO PARASOCIALE****tra i soci della società****ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.**

Tra:

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio Alano di Piave (BL), Piazza Martiri n. 12, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Alano di Piave (BL) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI ALANO DI PIAVE (BL)**, codice fiscale: 00207050253 giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio Altivole (TV), Via Roma n. 6, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Altivole (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI ALTIVOLE (TV)**, codice fiscale: 83002050264 giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Arcade (TV), Via Roma n. 45, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Arcade (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI ARCADE (TV)**, codice fiscale: 83004110264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Asolo (TV), Piazza Gabriele D'Annunzio n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Asolo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI ASOLO (TV)**, codice fiscale: 83001570262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Borso del Grappa (TV), Piazza Guglielmo Marconi n. 10, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Borso del Grappa (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)**, codice fiscale: 83002130264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Breda di Piave (TV), Via Trento Trieste n. 26, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Breda di Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV)**, codice fiscale: 80006200267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Caerano San Marco (TV), Piazza della Repubblica n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di

\_\_\_\_\_ del Comune di Caerano San Marco (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI CAERANO SAN MARCO (TV)**, codice fiscale: 83003810260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Carbonera (TV), Via Roma n. 27, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Carbonera (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI CARBONERA (TV)**, codice fiscale: 80006890265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Castelcucco (TV), Viale Giovanni XXIII n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Castelcucco (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI CASTELCUCCO (TV)**, codice fiscale: 83002210264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Castelfranco Veneto (TV), Via Francesco Maria Preti n. 36, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Castelfranco Veneto (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)**, codice fiscale: 00481880268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_ n. \_\_\_\_.

Bozza 23 dicembre 2020

4

\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Castello di Godego (TV), Via Guglielmo Marconi n. 58, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Castello di Godego (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TV)**, codice fiscale: 81000410266, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Cavaso del Tomba (TV), Via San Pio X n. 4, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Cavaso del Tomba (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA (TV)**, codice fiscale: 83002310262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Cison di Valmarino (TV), Piazza Roma n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Cison di Valmarino (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI CISON DI VALMARINO (TV)**, codice fiscale: 84000750269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_,

domiciliato presso il Municipio di Cornuda (TV), Via Giacomo Matteotti n. 5, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Cornuda (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI CORNUDA (TV)**, codice fiscale: 83000710265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Pieve del Grappa (TV), Via IV Novembre n. 31 (Crespano), il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Pieve del Grappa (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV)**, codice fiscale: 92045530265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Crocetta del Montello (TV), Via S. Andrea n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Crocetta del Montello (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV)**, codice fiscale: 00449960269 giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Farra di Soligo (TV), Via dei Patrioti n. 52, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Farra di Soligo (TV) e, come tale, interviene quale legale

rappresentante del

**COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV)**, codice fiscale: 83003890262, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliata presso il Municipio di Follina (TV), Via Martiri della Libertà n. 4, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Follina (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI FOLLINA (TV)**, codice fiscale: 84000810261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliata presso il Municipio di Fonte (TV), Via Monte Grappa n. 41, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Fonte (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI FONTE (TV)**, codice fiscale: 83002570261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Giavera del Montello (TV), Piazza Donatori del Sangue n. 6, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Giavera del Montello (TV), e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO (TV)**, codice fiscale: 01475140263, giusta delibera di Consiglio Comunale in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Istrana (TV), Via Pio X n. 15, il quale

dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Istrana (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI ISTRANA (TV)**, codice fiscale: 80008050264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Loria (TV), Piazza Marconi n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Loria (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI LORIA (TV)**, codice fiscale: 81003030269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Maser (TV), Piazzale Municipio n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Maser (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI MASER (TV)**, codice fiscale: 83002690267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Maserada sul Piave (TV), Viale Caccianiga n. 77, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Maserada sul Piave (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE (TV)**, codice fiscale: 80007930268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Miane (TV), Via Giacomo Matteotti n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Miane (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI MIANE (TV)**, codice fiscale: 84000830269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliata presso il Municipio di Monfumo (TV), Via Chiesa di Monfumo n. 12, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Monfumo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI MONFUMO (TV)**, codice fiscale: 83002850267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliata presso il Municipio di Montebelluna (TV), Corso Mazzini n. 118, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Montebelluna (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV)**, codice fiscale: 00471230268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliata presso il Municipio di Moriago della Battaglia (TV), Piazza della Vittoria n. 14, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di

\_\_\_\_\_ del Comune di Moriago della Battaglia (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV)**, codice fiscale: 00486670268, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Mussolente (VI), Piazza della Vittoria n. 2, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Mussolente (VI) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI MUSSOLENTE (VI)**, codice fiscale: 00262470248, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Nervesa della Battaglia (TV), Piazza La Piave n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)**, codice fiscale: 83001090261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Paese (TV), Via Sen. Pellegrini n. 4, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Paese (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI PAESE (TV)**, codice fiscale: 00389950262, giusta delibera

di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Pederobba (TV), Piazza Case Rosse n. 14, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Pederobba (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI PEDEROBBA (TV)**, codice fiscale: 83001210265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Pieve di Soligo (TV), Via Ettore Majorana n. 186, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Pieve di Soligo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)**, codice fiscale: 00445940265, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Ponzano Veneto (TV), Via G.B. Cicogna n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Ponzano Veneto (TV), come da relativo provvedimento di nomina e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI PONZANO VENETO (TV)**, codice fiscale: 00517500260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Possagno (TV), Via A. Canova n. 70, il

quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Possagno (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI POSSAGNO (TV)**, codice fiscale: 83002990261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Povegliano (TV), Borgo San Daniele n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Povegliano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI POVEGLIANO (TV)**, codice fiscale: 80008450266, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Quero Vas (TV), Piazza G. Marconi n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Quero Vas (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI QUERO VAS (TV)**, codice fiscale: 01151950258, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Refrontolo (TV), Piazza Vittorio Emanuele n. 1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Refrontolo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI REFRONTOLO (TV)**, codice fiscale: 82001670262, giusta

delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Revine Lago (TV), Strada dei Laghi n. 22, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Revine Lago (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI REVINE LAGO (TV)**, codice fiscale: 84000850267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Riese Pio X (TV), Via Giuseppe Sarto n. 31, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Riese Pio X (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI RIESE PIO X (TV)**, codice fiscale: 81002490266, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di San Zenone degli Ezzelini (TV), Via Roma n.1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)**, codice fiscale: 83003130263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Segusino (TV), Corte Finadri n.1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Segusino (TV) e,

come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI SEGUSINO (TV)**, codice fiscale: 83003610264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Sernaglia della Battaglia (TV), Piazza Martiri della Libertà n.1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)**, codice fiscale: 00546910266, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Spresiano (TV), Piazza Luciano Rigo n.10, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Spresiano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI SPRESIANO (TV)**, codice fiscale: 00360180269, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Tarzo (TV), Via Roma n.42, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Tarzo (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI TARZO (TV)**, codice fiscale: 84000890263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Trevignano (TV), Piazza Municipio n.6, il quale

dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Trevignano (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI TREVIGNANO (TV)**, codice fiscale: 83001370267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Treviso (TV), Via Municipio n.16, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Treviso (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI TREVISO (TV)**, codice fiscale: 80007310263, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Valdobbiadene (TV), Piazza Marconi n.1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Valdobbiadene (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)**, codice fiscale: 83004910267, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Vedelago (TV), Piazza dei Martiri della Libertà n.16, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Vedelago (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del **COMUNE DI VEDELAGO (TV)**, codice fiscale: 00208680264, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Vidor (TV), Piazza Fausto Zadra n.1, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Vidor (TV) e,

come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI VIDOR (TV)**, codice fiscale: 83003650260, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Villorba (TV), Piazza Umberto I n.19, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Villorba (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI VILLORBA (TV)**, codice fiscale: 80007530266, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato presso il Municipio di Volpago del Montello (TV), Piazza Ercole Bottani n.4, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Volpago del Montello (TV) e, come tale, interviene quale legale rappresentante del

**COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)**, codice fiscale: 00529220261, giusta delibera di Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_

n. \_\_\_;

tutti insieme, in seguito denominati, “**Soci**” o “**Contraenti**”;

**P R E M E S S O :**

- che i Contraenti sono soci della società “Alto Trevigiano Servizi S.p.A.”, con sede legale in Montebelluna (TV), via Schiavonesca Priula n. 86, capitale sociale euro 2.792.631,00.= i.v. – codice fiscale, p.iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno: 04163490263, numero R.E.A. 328089, operante ai sensi dell’art. 2325 e seguenti del codice civile e della normativa nazionale e comunitaria applicabile alle

società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello “*in house providing*”,(di seguito la “**Società**”);

- che in particolare alla data odierna il capitale sociale della Società è così suddiviso:

<u>N. Azioni / Euro valore nominale</u>	<u>Percentuale Partecipazione</u>	<u>Soci</u>
246.250 246.250,00	[8,8178%]	- COMUNE DI TREVISO titolare di nominali Euro= 246.250,00= (duecentoquarantaseimiladuecento cinquanta virgola zerozero);
115.838 115.838,00	[4,1480%]	- COMUNE DI MONTEBELLUNA titolare di nominali Euro 115.838,00= (centoquindicimilaottocentotrentotto virgola zerozero);
110.750 110.750,00	[3,9658%]	- COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO titolare di nominali Euro 110.750,00= (centodiecimilasettecentocinquanta virgola zerozero);
95.035 95.035,00	[3,4031%]	- COMUNE DI PAESE titolare di nominali Euro 95.035,00= (novantacinquemilatrentacinque virgola zerozero);
79.753 79.753,00	[2,8558%]	- COMUNE DI VEDELAGO titolare di nominali Euro 79.753,00= (settantanovemilasettecentocinquantatre virgola zerozero);
78.787	[2,8212%]	- COMUNE DI VILLORBA titolare di nominali Euro

78.787,00		78.787,00= (settantottomilasettecentoottantasette virgola zerozero);
67.242	[2,4078%]	- COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA titolare di
67.242,00		nominali Euro 67.242,00= (sessantasettemiladuecentoquarantadue virgola zerozero);
65.560	[2,3476%]	- COMUNE DI SPRESIANO titolare di nominali
65.560,00		Euro 65.560,00= (sessantacinquemilacinquecentosessanta virgola zerozero);
62.635	[2,2429%]	- COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO titolare di nominali
62.635,00		Euro 62.635,00= (sessantaduemilaseicentotrentacinque virgola zerozero);
62.134	[2,2249%]	- COMUNE DI RIESE PIO X titolare di nominali
62.134,00		Euro 62.134,00= (sessantaduemilacentotrentaquattro virgola zerozero);
61.291	[2,1947%]	- COMUNE DI VALDOBBIADENE titolare di nominali
61.291,00		Euro 61.291,00= (sessantunomiladuecentonovantuno virgola zerozero);
60.727	[2,1745%]	- COMUNE DI PONZANO VENETO titolare di nominali
60.727,00		Euro 60.727,00= (sessantamilasettecentoventisette virgola zerozero);
59.598	[2,1341%]	- COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
59.598,00		titolare di nominali Euro 59.598,00=

		(cinquantanovemilacinquecentonovantotto virgola zerozero);
57.652 57.652,00	[2,0644%]	- COMUNE DI QUERO VAS titolare di nominali Euro 57.652,00= (cinquantasettemilaseicentocinquantadue virgola zerozero);
55.522 55.522,00	[1,9882%]	- COMUNE DI CARBONERA titolare di nominali Euro 55.522,00= (cinquantacinquemilacinquecentoventidue virgola zerozero);
55.231 55.231,00	[1,9777%]	- COMUNE DI LORIA titolare di nominali Euro 55.231,00= (cinquantacinquemiladuecentotrentuno virgola zerozero);
53.652 53.652,00	[1,9212%]	- COMUNE DI ASOLO titolare di nominali Euro 53.652,00= (cinquantatremilaseicentocinquantadue virgola zerozero);
52.362 52.362,00	[1,8750%]	- COMUNE DI ISTRANA titolare di nominali Euro 52.362,00= (cinquantaduemilatrecentosessantadue virgola zerozero);
52.319 52.319,00	[1,8735%]	- COMUNE DI TREVIGNANO titolare di nominali Euro 52.319,00= (cinquantaduemilatrecentodiciannove virgola zerozero);
50.999 50.999,00	[1,8262%]	- COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA titolare di nominali Euro 50.999,00=

		(cinquantamilanovecentonovantanove virgola zerozero);
49.016	[1,7552%]	- COMUNE DI ALTIVOLE titolare di nominali Euro
49.016,00		49.016,00= (quarantanovemilasedici virgola zerozero);
48.491	[1,7364%]	- COMUNE DI FARRA DI SOLIGO titolare di nominali Euro 48.491,00=
48.491,00		(quarantottomilaquattrocentonovantuno virgola zerozero);
47.765	[1,7104%]	- COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE titolare di nominali Euro 47.765,00=
47.765,00		(quarantasettemilasettecentosessantacinque virgola zerozero);
46.446	[1,6632%]	- COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA titolare di nominali Euro 46.446,00=
46.446,00		(quarantaseimilaquattrocentoquarantasei virgola zerozero);
46.134	[1,6520%]	- COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO titolare di nominali Euro 46.134,00=
46.134,00		(quarantaseimilacentotrentaquattro virgola zerozero);
45.697	[1,6363%]	- COMUNE DI PEDEROBBA titolare di nominali Euro 45.697,00=
45.697,00		(quarantacinquemilaseicentonovantasette virgola zerozero);
45.620	[1,6336%]	- COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO titolare

45.620,00		di nominali Euro 45.620,00= (quarantacinquemilaseicentoventi virgola zerozero);
44.402	[1,5900%]	- COMUNE DI MUSSOLENTE titolare di nominali
44.402,00		Euro 44.402,00= (quarantaquattromilaquattrocentodue virgola zerozero);
44.221	[1,5835%]	- COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
44.221,00		titolare di nominali Euro 44.221,00= (quarantaquattromiladuecentoventuno virgola zerozero);
43.763	[1,5671%]	- COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE titolare di
43.763,00		nominali Euro 43.763,00= (quarantatremilasettecentosessantatré virgola zerozero);
43.534	[1,5589%]	- COMUNE DI POVEGLIANO titolare di nominali
43.534,00		Euro 43.534,00= (quarantatremilacinquecentotrentaquattro virgola zerozero);
43.402	[1,5542%]	- COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO titolare di
43.402,00		nominali Euro 43.402,00= (quarantatremilaquattrocentodue virgola zerozero);
42.244	[1,5127%]	- COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO
42.244,00		titolare di nominali Euro 42.244,00= (quarantaduemiladuecentoquarantaquattro virgola zerozero);
41.313	[1,4794%]	- COMUNE DI CORNUDA titolare di nominali Euro

41.313,00		41.313,00= (quarantunomilatrecentotredici virgola zerozero);
40.938	[1,4659%]	- COMUNE DI FONTE titolare di nominali Euro
40.938,00		40.938,00= (quarantamilanovecentotrentotto virgola zerozero);
39.652	[1,4199%]	- COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA titolare di nominali Euro 39.652,00=
39.652,00		(trentanovemilaseicentocinquantadue virgola zerozero);
39.107	[1,4004%]	- COMUNE DI MASER titolare di nominali Euro 39.107,00=
39.107,00		(trentanovemilacentosette virgola zerozero);
38.878	[1,3922%]	- COMUNE DI ARCADE titolare di nominali Euro 38.878,00=
38.878,00		(trentottomilaottocentosettantotto virgola zerozero);
37.813	[1,3540%]	- COMUNE DI TARZO titolare di nominali Euro 37.813,00=
37.813,00		(trentasettemilaottocentotredici virgola zerozero);
36.836	[1,3190%]	- COMUNE DI VIDOR titolare di nominali Euro 36.836,00=
36.836,00		(trentaseimilaottocentotrentasei virgola zerozero);
35.313	[1,2645%]	- COMUNE DI FOLLINA titolare di nominali Euro 35.313,00=
35.313,00		(trentacinquemilatrecentotredici virgola zerozero);
35.204	[1,2606%]	- COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA titolare di

35.204,00		nominali Euro 35.204,00= (trentacinquemiladuecentoquattro virgola zerozero);
34.813	[1,2466%]	- COMUNE DI MIANE titolare di nominali Euro
34.813,00		34.813,00= (trentaquattromilaottocentotredici virgola zerozero);
34.487	[1,2349%]	- COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
34.487,00		titolare di nominali Euro 34.487,00= (trentaquattromilaquattrocentoottantasette virgola zerozero);
33.063	[1,1839%]	- COMUNE DI ALANO DI PIAVE titolare di
33.063,00		nominali Euro 33.063,00= (trentatremilasessantatre virgola zerozero);
32.018	[1,1465%]	- COMUNE DI CISON DI VALMARINO titolare di
32.018,00		nominali Euro 32.018,00= (trentaduemiladiciotto virgola zerozero);
30.179	[1,0807%]	- COMUNE DI REVINE LAGO titolare di nominali
30.179,00		Euro 30.179,00= (trentamilacentosettantanove virgola zerozero);
29.929	[1,0717%]	- COMUNE DI POSSAGNO titolare di nominali Euro
29.929,00		29.929,00= (ventinovemilanovecentoventinove virgola zerozero);
29.929	[1,0717%]	- COMUNE DI SEGUSINO titolare di nominali Euro
29.929,00		29.929,00= (ventinovemilanovecentoventinove virgola zerozero);
29.816	[1,0677%]	- COMUNE DI MONFUMO titolare di nominali Euro

29.816,00		29.816,00= (ventinovemilaottocentosedici virgola zerozero);
29.637 29.637,00	[1,0613%]	- COMUNE DI REFRONTOLO titolare di nominali Euro 29.637,00= (ventinovemilaseicentotrentasette virgola zerozero);
29.634 29.634,00	[1,0611%]	- COMUNE DI CASTELCUCCO titolare di nominali Euro 29.634,00= (ventinovemilaseicentotrentaquattro virgola zerozero);
2.792.631/ € 2.792.631,00	100,00%	TOTALE

- che la Società è stata trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni con delibera del [•] assumendo la denominazione Alto Trevigiano Servizi S.p.A.;
- che lo Statuto della Società con la medesima delibera è stato modificato sia per adeguarlo alla forma societaria di società per azioni che per meglio renderlo conforme alla normativa nazionale e comunitaria applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello “*in house providing*” soggette al controllo analogo congiunto da parte di soci enti pubblici (di seguito, lo “**Statuto**”);
- che i Contraenti intendono stipulare un patto parasociale ai sensi dell’art. 2341 bis del codice civile, al fine di disciplinare l’esercizio dei loro diritti ed obblighi di soci in relazione alla nuova forma societaria nonché

quali esercenti un'influenza dominante congiunta sulla Società nelle forme del controllo analogo previsto per le società "*in house providing*" (di seguito, il "**Patto Parasociale**").

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1: SOCIETA' ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.

I Contraenti sono enti pubblici territoriali locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale (in sigla A.T.O.) Veneto Orientale, che ricomprende la zona corrispondente all'insieme dei loro territori di competenza.

I Contraenti sono associati, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2012, nel Consiglio di Bacino Veneto Orientale, che ha deliberato di provvedere alla organizzazione ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato nella zona territoriale corrispondente ai n. 52 Comuni soci di Alto Trevigiano Servizi S.p.A.. Ad essi è stata conferita la titolarità del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nella forma giuridica dell'affidamento diretto "*in house*" ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e cioè mediante affidamento diretto del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti locali soci esercitino sulla società affidataria diretta del servizio un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi e che la società affidataria diretta del servizio realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci. A detti fini, i Contraenti sono costituiti come soci di Alto Trevigiano Servizi S.p.A, da essi interamente controllata, avente funzioni di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per il controllo analogo congiunto previsto per le società che

gestiscono servizi pubblici locali in affidamento diretto secondo il modello delle società “*in house providing*”, i Contraenti si danno reciprocamente atto che:

- ◆ la Società svolge la parte prevalente dell’attività sociale in favore degli enti locali suoi soci e titolari del S.I.I. ad essa affidato e comunque in modo tale che più dell’80% (ottanta per cento) del proprio fatturato complessivo sia realizzato nello svolgimento dei compiti da loro affidati. L’attività di produzione ulteriore rispetto a detto limite può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società;
- ◆ la Società è soggetta al controllo finanziario, organizzativo e gestionale stringente da parte degli enti pubblici locali che affidano in via diretta il S.I.I. afferente al loro ambito territoriale di riferimento;
- ◆ per l’attuazione del controllo analogo congiunto è costituito da parte dei Comuni Soci il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (Comitato C.I.P.C.A.) di cui all’art. 32 dello Statuto e al successivo art. 6 del presente Patto Parasociale, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento qui allegato (di seguito, il “**Comitato C.I.P.C.A.**”);
- ◆ i vincoli contrattuali derivanti dalla convenzione stipulata tra gli enti locali affidanti e la Società tramite il Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”, rimarranno efficaci per i Soci, salvo che non trovino applicazione alternativa, confliggente o comunque diversa, norme o disposizioni contenute nello Statuto o nel presente Patto Parasociale, che prevarranno in ogni caso sui suddetti vincoli, divenendo inefficaci e

inapplicabili ai Contraenti.

#### ART. 2: OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE RECIPROCA

I Contraenti si obbligano a prestarsi reciprocamente la più efficace collaborazione al fine di dare la migliore esecuzione a quanto fra essi convenuto nel presente Patto Parasociale in virtù dei vincoli di carattere giuridico e contrattuale da esso nascenti, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, oltre che in base all'obbligo in tal senso che i Contraenti espressamente assumono come impegno di buona fede ai sensi dell'art. 1375 del codice civile oltre che morale.

#### ART. 3: CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.

I Contraenti, in considerazione delle ragioni di adeguatezza organizzativa della Società ed in ogni caso tenendo conto delle esigenze di contenimento di costi, stabiliscono che la Società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri e a tal fine si conviene che i Soci designino con delibera del Comitato C.I.P.C.A. cinque nominativi nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali ivi compresa la normativa vigente in tema di equilibrio di genere, come stabilito nello Statuto.

I Soci, riuniti nell'Assemblea di Alto Trevigiano Servizi S.p.A., prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno obbligatoriamente alla nomina dei 5 (cinque) consiglieri designati.

A tal fine i Soci, attraverso il Comitato C.I.P.C.A., provvederanno a far pervenire a Alto Trevigiano Servizi S.p.A. le designazioni dei candidati, entro i 10 (dieci) giorni antecedenti la data della riunione dell'Assemblea

fissata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi consentiti e se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o richiesto dalla normativa in vigore, l'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, saranno scelti, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dallo Statuto e dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali, tra i consiglieri di amministrazione come sopra designati in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private.

Qualora nel corso del mandato si verifichi un'ipotesi di cessazione della carica di Amministratore, di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione per qualsiasi motivo, la cooptazione del nuovo amministratore e la designazione del nuovo Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, dovranno essere eseguite secondo le regole di cui al presente articolo.

I poteri da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione, qualora nominati, verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione della società Alto Trevigiano Servizi S.p.A. su autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, fermo restando quanto previsto dallo statuto sociale.

Il Vicepresidente potrà essere nominato solo quale sostituto del Presidente

in caso di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Comitato C.I.P.C.A. avrà facoltà di designare il nominativo del Vicepresidente in ogni momento.

I Contraenti si obbligano a far sì che da parte degli Amministratori da essi designati e nominati venga deliberato il conferimento delle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Amministratore Delegato per l'ordinaria amministrazione e dei relativi poteri in conformità di quanto sopra precisato.

L'Assemblea dei Soci può determinare in via anticipata un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

#### ART. 4: CRITERI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.

Il controllo di legittimità formale e sostanziale sull'attività della società è esercitato, ai sensi di legge, da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, aventi i requisiti di legge, designati dai Contraenti attraverso il Comitato C.I.P.C.A. e formalmente nominati in Assemblea, a seguito della pubblicazione sul sito internet aziendale per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza naturale dell'organo di apposito pubblico avviso volto a sollecitare le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di legge ed interessati all'espletamento delle suddette funzioni.

Le designazioni, dei sindaci effettivi e supplenti nonché del presidente del Collegio Sindacale saranno definite con apposita delibera dal Comitato

C.I.P.C.A. e comunicate alla Società almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea fissata per il rinnovo dell'organo anche al fine di poter rispettare la normativa in tema di equilibrio di genere. I Soci, riuniti nell'Assemblea di Alto Trevigiano Servizi S.p.A., prenderanno atto di tali designazioni e provvederanno alla nomina.

I compensi da corrispondere ai sindaci effettivi saranno determinati dall'Assemblea sulla base della legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

#### ART. 5: CRITERI DI NOMINA DEL REVISORE LEGALE

I Contraenti stabiliscono che le funzioni di cui al D. Lgs. n. 39/2010 siano svolte dal revisore legale o da una società di revisione che sarà nominato/a dall'Assemblea a seguito della pubblicazione sul sito internet aziendale, per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza naturale dell'organo, di apposito pubblico avviso volto a sollecitare le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di legge ed interessati all'espletamento delle suddette funzioni, ivi quelle specialistiche in tema del S.I.I. e delle società partecipate da enti locali.

Nell'avviso, contenente l'impegno della Società a vagliare le candidature nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento tra i generi, si informeranno gli interessati che col deposito della candidatura accetteranno preventivamente di espletare l'incarico:

- a) ottemperando anche alle eventuali specifiche e particolari richieste o disposizioni emanate dall'Autorità cui compete la regolazione del Servizio Idrico Integrato;
- b) rinunciando a richiedere compensi suppletivi derivanti dall'eventuale

espletamento o ossequio di specifiche e particolari richieste o disposizioni.

I Contraenti convengono che i compensi da corrispondere al revisore legale saranno determinati dall'Assemblea sulla base della legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

#### ART. 6: CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Ai fini dell'attuazione del controllo analogo congiunto da parte dei Contraenti su Alto Trevigiano Servizi S.p.A., è costituito con il presente Patto Parasociale, il Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (Comitato C.I.P.C.A.) afferente tale società. A tal fine il presente Patto Parasociale ha valore di convenzione tra i Comuni aderenti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

La titolarità della qualità di socio di Alto Trevigiano Servizi S.p.A. determina l'adesione di diritto al Comitato C.I.P.C.A., la cui partecipazione avviene attraverso il relativo Sindaco pro-tempore il quale, per la partecipazione alle riunioni del Comitato C.I.P.C.A., potrà conferire delega ad un assessore del proprio Comune o ad un Sindaco di altro Comune socio. La partecipazione al Comitato C.I.P.C.A. comporta l'accettazione del relativo regolamento di funzionamento allegato al presente Patto Parasociale, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Ferme restando le competenze degli organi sociali di Alto Trevigiano Servizi S.p.A. come previste dallo Statuto e dal codice civile, al Comitato C.I.P.C.A. sono attribuite funzioni di indirizzo strategico, autorizzazione, consultazione e vigilanza nei confronti della Società, al fine di consentire ai Soci medesimi, congiuntamente tra loro, di esercitare sulla Società un

controllo analogo a quello esercitato sui loro uffici.

A tal fine, al Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) sono attribuite le competenze di:

- a) Indirizzo;
- b) Autorizzazione preventiva alle delibere degli organi sociali;
- c) Consultazione e informazione;
- d) Controllo;

elencate in dettaglio al paragrafo 32.4 dello Statuto.

Il Comitato C.I.P.C.A. inoltre opera le consultazioni necessarie a disporre delle informazioni da porre a base delle proprie determinazioni e delibere.

Spetta al Comitato C.I.P.C.A. svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento delle sue funzioni di indirizzo, autorizzazione preventiva, consultazione e controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali di Alto Trevigiano Servizi S.p.A. competenti.

Il Comitato C.I.P.C.A. opera quale organo di coordinamento periodico tra gli enti locali soci e tra essi e la Società in merito alla gestione dei servizi pubblici ad essa affidati *in house* e funge altresì da organismo di gestione del presente Patto Parasociale.

Il Comitato C.I.P.C.A. nomina un Presidente e un Vicepresidente scelti tra i Sindaci dei Comuni soci che non partecipino all'organo amministrativo della Società.

Il Comitato C.I.P.C.A. si riunisce, oltre che secondo quanto espressamente indicato nel suo regolamento, su iniziativa degli organi legittimati alla convocazione dell'Assemblea della Società ove ricorrano le medesime

condizioni previste dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea e, comunque ogniqualvolta sia necessario per discutere e deliberare sulle autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti da assumere ai sensi del presente Patto Parasociale.

Il Presidente del Comitato C.I.P.C.A. svolge le funzioni di impulso, di informativa e di vigilanza nei confronti dei Contraenti ai fini della corretta applicazione del Patto Parasociale e compie gli eventuali adempimenti da porre in essere ai sensi di legge a fini pubblicitari e di comunicazione del Patto stesso.

I Contraenti faranno in modo che il Consiglio di Amministrazione della Società Alto Trevigiano Servizi S.p.A., nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto:

- ◆ approvi gli atti, elaborati dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) nelle materie fondamentali per dare attuazione ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato in conformità al modello normativo di affidamento diretto *in house*;
- ◆ predisponga, per l'approvazione del Comitato C.I.P.C.A., i piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, annuali e pluriennali, e le loro variazioni ed i loro aggiornamenti, al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali Soci;
- ◆ presenti una relazione annuale periodica al Comitato C.I.P.C.A. in merito alle materie oggetto di controllo da parte del medesimo e relative

all'andamento della gestione, allo stato di attuazione degli obiettivi approvati, con indicazione delle eventuali azioni correttive da assumere, allo stato di adeguatezza del Servizio Idrico Integrato erogato ai Soci affidatari;

- ◆ provveda alla tempestiva e corretta informazione del Comitato C.I.P.C.A. necessaria per l'effettivo svolgimento del controllo analogo congiunto ed in particolare per la formulazione degli atti di sua competenza diretti all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione stesso nonché per fornire i dati richiesti, anche in occasione ad atti ispettivi, o comunque da comunicare allo stesso Comitato C.I.P.C.A. nell'esercizio della sua attività ordinaria di controllo;
- ◆ promuovere la consultazione tra gli enti locali soci della Società
  - i) al fine di ottenere le preventive autorizzazioni richieste a norma dello Statuto
  - ii) in relazione ad attività sociali che integrino diverse modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e delle relative reti e dotazioni patrimoniali rispetto a quelle vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per conto degli enti locali soci;
- ◆ deliberi in ordine ad eventuali modifiche e/o integrazioni della convenzione tra il Consiglio di Bacino Veneto Orientale e la società di gestione.

L'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente patto parasociale, si coordineranno con il Comitato C.I.P.C.A. per il puntuale rispetto delle prerogative del Comitato

stesso previste dallo Statuto e dal presente Patto Parasociale.

I Contraenti faranno quanto in loro potere affinché, nei limiti consentiti dalle norme di legge, gli amministratori della Alto Trevigiano Servizi S.p.A. agiscano e votino in conformità alle disposizioni del presente Patto Parasociale e delle deliberazioni, decisioni, determinazioni, atti, contratti e provvedimenti assunti in sua attuazione.

#### ART. 7: TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

I Contraenti ritengono sia di rilevante interesse per la Società e per i Contraenti stessi, oltre che conforme a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, assicurare, anche sul piano societario, uno stretto e costante collegamento tra loro, conservando, per l'intera durata del presente Patto Parasociale, l'omogeneità della compagine sociale e la continuità di indirizzi nella gestione e nella direzione della Società Alto Trevigiano Servizi S.p.A., favorendo così il migliore sviluppo delle attività sociali.

Conseguentemente, ciascuno dei Contraenti si impegna a non cedere le rispettive azioni per l'intera durata del presente Patto Parasociale se non ad altri enti locali del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" nel rispetto delle procedure previste dall'art. 8 dello Statuto, dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e dalla legge regionale n. 17/2012.

#### ART. 8: ESSENZIALITA' DELLE PATTUZIONI CONTRATTUALI

Tutte le clausole, avuto riguardo alla volontà di Contraenti, sono reputate essenziali ed inscindibili.

Il presente Patto Parasociale, i suoi allegati, nonché i contratti stipulati in

esecuzione ed in conformità di questi ultimi dovranno essere interpretati in modo coordinato e complessivo.

L'eventuale invalidità di una o più clausole del presente Patto Parasociale non incide sulla validità delle altre clausole.

#### ART. 9: DURATA DEL PATTO PARASOCIALE

Il presente Patto Parasociale ha la durata di 5 (cinque) anni dalla sua sottoscrizione, ferma la permanenza in carica del Comitato C.I.P.C.A. fino alla sostituzione o conferma dei suoi componenti.

#### ART. 10: SUBENTRO NEL PATTO

Gli impegni previsti nel presente Patto Parasociale sono vincolanti anche per gli aventi causa dei Contraenti, essendo precisato, per quanto possa occorrere, che in caso di cessione, totale o parziale, della partecipazione nella Società, effettuata beninteso nel rispetto delle norme di legge sopra richiamate, dello Statuto e del Patto Parasociale, il Socio cedente farà sì che il cessionario sottoscriva dichiarazione di subentro, ad ogni effetto, nel presente Patto Parasociale e negli impegni in esso contenuti e di sua espressa accettazione, a pena di invalidità del trasferimento nei confronti della Società, la quale avrà diritto di rifiutare l'iscrizione al libro soci del cessionario.

#### ART. 11: MODIFICAZIONI DEL PATTO PARASOCIALE

Ogni modifica al presente Patto Parasociale, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da un documento scritto firmato da tutti i Contraenti.

Tutte le comunicazioni tra i Contraenti in relazione al presente Patto Parasociale saranno validamente effettuate se in forma scritta e consegnate a mani al Contraente interessato o inviate a mezzo raccomandata a.r., telefax o

PEC agli indirizzi risultanti dal Registro delle Imprese oppure al domicilio risultante dal libro soci di Alto Trevigiano Servizi S.p.A..

#### ART. 12: SANZIONI PER I CASI DI INADEMPIMENTO

Le conseguenze sanzionatorie per le fattispecie di violazione del Patto Parasociale, nonché le eventuali altre fattispecie di dettaglio non attualmente disciplinate dal presente Patto Parasociale, potranno essere normate da apposito regolamento di esecuzione da sottoporre all'approvazione dei Contraenti.

#### ART. 13: FORO COMPETENTE

I Contraenti stabiliscono che ogni controversia derivante dal presente accordo sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede Alto Trevigiano Servizi S.p.A..

#### ART. 14: ALLEGATO UNICO.

E' parte essenziale ed integrate del presente Patto Parasociale l'Allegato Unico ad esso, costituito dal: "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo".

Montebelluna, li

I SOCI CONTRAENTI

PER IL COMUNE DI ALANO DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI ALTIVOLE, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI ARCADE, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI ASOLO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI CAERANO SAN MARCO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI CARBONERA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI CASTELCUCCO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA, come sopra individuato e rappresentato,

Bozza 23 dicembre 2020

38

---

PER IL COMUNE DI CISON DI VALMARINO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI CORNUDA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI FOLLINA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI FONTE, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI ISTRANA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI LORIA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI MASER, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI MIANE, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI MONFUMO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI MONTEBELLUNA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI MUSSOLENTE, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI PAESE, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI PEDEROBBA, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI PONZANO VENETO, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI POSSAGNO, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI POVEGLIANO, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI QUERO VAS, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI REFRONTOLO, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI REVINE LAGO, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI RIESE PIO X, come sopra individuato e

rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, come sopra  
individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI SEGUSINO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, come sopra  
individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI SPRESIANO, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI TARZO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI TREVIGNANO, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI TREVISO, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI VALDOBBIADENE, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI VEDELAGO, come sopra individuato e  
rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI VIDOR, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI VILLORBA, come sopra individuato e rappresentato,

---

PER IL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO, come sopra  
individuato e rappresentato,

---

---

Bozza 27.11.2020

## **Regolamento del “Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo” (C.I.P.C.A.)**

### **Art. 1 – Costituzione del Comitato ed oggetto del Regolamento**

Ai sensi dell' art. 32 dello Statuto di Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (di seguito “Società”) e dell'art. [●] del Patto Parasociale tra i soci sottoscritto il [●], la Società è dotata di un Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo (C.I.P.C.A.) (di seguito “Comitato”). Il Comitato consente ai Comuni Soci l'esercizio di un controllo sulla Società, congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente gestiti nel rispetto dei principi del diritto comunitario e nazionale e, in particolare, in osservanza alla normativa applicabile alle società affidatarie dirette di servizi pubblici secondo il modello “*in house providing*”.

La titolarità della qualità di socio della Società determina l'adesione di diritto al Comitato che riunisce tutti gli Enti azionisti presenti e futuri della Società, con correlata accettazione del relativo regolamento di funzionamento. I soci saranno rappresentati nel Comitato dal proprio Sindaco pro-tempore, il quale per la partecipazione alle riunioni del Comitato potrà conferire delega ad un assessore del proprio Comune o ad un Sindaco di altro Comune socio.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle specifiche competenze del Comitato e delle regole di funzionamento dello stesso e garantisce al Comitato di perseguire i bisogni della Comunità dei Comuni soci, controllando e delineando le linee strategiche, la gestione e l'attuazione degli obiettivi della Società a totale partecipazione pubblica Alto Trevigiano Servizi S.p.A., attraverso processi decisionali e informativi snelli ed efficaci, che favoriscono la competitività e il successo aziendale.

### **Art. 2 – Competenze**

Il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in ordine alla gestione dei servizi affidati in house, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Patto Parasociale, senza che ciò determini esclusione delle norme vigenti in materia di diritto societario.

Sono fatti salvi, invero, le norme dello Statuto e del codice civile che governano il funzionamento delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo e le competenze dei propri organi.

In particolare, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Società e dell'art. [●] del Patto Parasociale, il Comitato esercita le seguenti funzioni:

#### **A) Indirizzo**

- formula le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani di sviluppo aziendali;
- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni relative a:
  - o delibere di assunzione di nuove attività o nuovi servizi;

Bozza 27.11.2020

- tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri Organi o Autorità;
- costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società nonché acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti, rami di azienda e di partecipazioni;
- richiesta di convocazione dell'Assemblea per l'esame di ogni e qualsivoglia questione ritenuta strategica.

#### B) Autorizzazione

Il Comitato esprime pareri vincolanti in via preventiva, rispetto alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, a seconda dell'organo competente, in merito alle seguenti delibere:

- i) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e, nel caso, dell'Amministratore Delegato, anche a riguardo all'attribuzione dei relativi poteri, del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- ii) modifica dello Statuto sociale;
- iii) messa in liquidazione per cause di scioglimento, nomina e sostituzione dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri;
- iv) aumento o diminuzione del capitale sociale;
- v) emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
- vi) fusione, scissione, trasformazione;
- vii) ogni altra delibera riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria;
- viii) approvazione del bilancio di esercizio della Società e distribuzione di utili;
- ix) approvazione di piani industriali e finanziari, annuali e pluriennali, piani degli investimenti, annuali e pluriennali e loro variazioni e aggiornamenti predisposti al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulato con l'Autorità d'Ambito Ottimale AATO Veneto Orientale;
- x) approvazione di acquisti e cessioni di partecipazione al capitale di altre società o Enti di collegamento o oppure acquisizioni, cessioni o affitti di azienda o rami di azienda;
- xi) singoli mutui e singole altre operazioni singole altre operazioni di finanziamento, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad 1/3 (un terzo) del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società.

Nel caso in cui il parere vincolante del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche della proposta di delibera che ne forma oggetto, esso deve essere congruamente motivato. Non può, in ogni caso, riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della proposta di delibera in relazione alla quale l'autorizzazione è stata richiesta di autorizzazione e deve indicare specificatamente le modifiche da apportare alla proposta di delibera o al provvedimento affinché possa dunque adottarsi; l'Assemblea dei soci è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dal Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico.

#### C) Consultazione e informazione

Il Comitato quale strumento di raccordo tra tutti i Comuni Soci per l'esercizio del controllo congiunto ed analogo, costituisce luogo di consultazione, informazione e discussione tra i Soci nonché tra i Soci e la Società.

Bozza 27.11.2020

A tali fini, il Comitato può, attraverso il proprio Presidente, richiedere alla Società tutte le informazioni e la documentazione relative all'attività svolta dalla stessa e ritenute necessarie da porre a base delle proprie determinazioni e delibere e comunque all'espletamento delle proprie funzioni, entro i limiti e con il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli istituti del diritto di accesso, in quanto applicabili.

Salvo che non siano resi sulle materie di cui al precedente punto (B) del precedente Articolo, può altresì esprimere pareri consultivi, di propria iniziativa a su richiesta di soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale. Tali pareri non saranno vincolanti ma nel caso l'Assemblea dei soci intenda adottare una delibera in senso contrario o senza accogliere le modifiche proposte, dovrà motivare congruamente lo scostamento dal parere acquisito.

Ove il Consiglio di Amministrazione chieda pareri ed osservazioni al Comitato, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione; decorso inutilmente tale termine il Consiglio di Amministrazione potrà non prendere in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti in ritardo.

#### D) Controllo

Spetta al Comitato svolgere ogni attività di verifica ed esame sull'attività sociale che ritenga opportuna per lo svolgimento della sua funzione di controllo tramite richiesta di informazioni, sia periodiche che occasionali, agli organi sociali competenti e altresì tramite ispezioni ai locali e agli impianti aziendali, con libero accesso, nel caso, ai libri sociali.

Riceve dall'organo amministrativo una relazione annuale sull'andamento della gestione dei servizi pubblici affidati alla Società, con particolare riferimento a:

- i) l'andamento della gestione,
- ii) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi approvati con indicazione delle azioni correttive da assumere,
- iii) lo stato di adeguatezza della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini per conto dei Soci affidatari.

Il Comitato, ogni volta ritenuto opportuno per l'assolvimento della sua funzione di controllo, si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001. ha il potere di

Sulla base dei controlli effettuati formula indicazioni e disposizioni al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, anche all'Assemblea prescrivendo se del caso i rimedi e i provvedimenti da adottare.

Il Comitato, se richiesto, riferisce per iscritto ai Comuni Soci o in Assemblea sulle materie che rientrano nella propria sfera di competenza, in particolare con riferimento all'esercizio del controllo.

#### **Art. 3 – Presidente e Vicepresidente**

Bozza 27.11.2020

Il Comitato nomina il proprio Presidente scelto tra i Sindaci pro tempore, o Assessori Delegati a norma dell'art. 1, dei Comuni Soci che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Comitato elegge, altresì, con la maggioranza di cui al successivo art. 5, un Vicepresidente che svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, e scelto tra i Sindaci pro tempore dei Comuni Soci, o Assessori Delegati a norma dell'art. 1, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **Art. 4 – Convocazione**

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno 3 (tre) volte l'anno da chi lo presiede, quando questi lo ritenga opportuno, ovvero su iniziativa degli organi legittimati alla convocazione dell'Assemblea della Società, ove ricorrano le medesime condizioni previste dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea, e comunque, ogniqualvolta sia necessario per le autorizzazioni preventive alle delibere o agli atti da assumere ai sensi del Patto Parasociale.

La convocazione è trasmessa al Protocollo di ciascun Comune Socio, anche via fax o mediante posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), ai numeri ovvero agli indirizzi preventivamente comunicati alla Società o rinvenibili sui siti ufficiali degli Enti Soci.

L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la seduta del Comitato, salvi i casi di urgenza, in presenza dei quali il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere almeno:

- l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento della seduta;
- l'ordine del giorno, comprensivo della voce "Varie ed eventuali", inerente ad argomenti, notizie, elementi, novità, di cui non sia stato possibile il previo ed espresso inserimento nell'ordine del giorno;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del corretto svolgimento della riunione.

#### **Art. 5 – Funzionamento**

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto da Segretario e Presidente, che dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Società.

Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, se non diversamente espressamente deliberato nella singola seduta, vengono assegnate all'ufficio affari generali della Società.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vige il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.

Bozza 27.11.2020

E'ammessa, previa determinazione del Presidente del Comitato, l'espressione del voto trasmesso, preventivamente alla data della seduta del Comitato, mediante posta elettronica certificata, su singoli argomenti contenuti nell'ordine del giorno.

#### **Art. 6 – Spese di funzionamento, assistenza organizzativa e locali**

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Società, che provvede ai locali, ai servizi ed a tutto quanto necessario per l'espletamento delle sue funzioni.

Il Comitato può essere assistito dal personale amministrativo e/o tecnico della Società con compiti di supporto.

Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede della Società.

Il Comitato può riunirsi anche presso le sedi dei Comuni Soci ovvero presso altra sede di volta in volta ritenuta opportuna, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni Soci, in ogni caso senza oneri per questi ultimi.

#### **Art. 7 – Gratuità della carica di componente**

Non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l'attività prestata.

#### **Art. 8 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Patto Parasociale e allo Statuto della Società, in quanto applicabili e compatibili, relative alle modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea dei Soci.

Il presente Regolamento viene approvato dai Soci secondo le modalità per l'approvazione del Patto Parasociale ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della deliberazione assembleare che lo approva.

Qualsiasi modifica del presente Regolamento compete unicamente ai Soci, che vi provvede con le modalità di cui sopra.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.to CECCATO LUIGINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ORSO PAOLO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 19. OTT. 2021



**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE**  
(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- il .....decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo on-line del Comune, (comma 3, dell'Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009).
- Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali (art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Fonte, li .....

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

F.to ZILLOTTO STEFANIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi,

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---